VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2005). C. 5310-*bis* Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007. C. 5311 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2005.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2005. (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli e relazione favorevole con osservazione)* 143

ALLEGATO 1 (Emendamenti) 160

ALLEGATO 2 (Emendamenti, articoli aggiuntivi e ordine del giorno) 163

ALLEGATO 3 (Emendamenti e articoli aggiuntivi) 192

ALLEGATO 4 (Proposta di relazione presentata dai deputati Grignaffini ed altri) 202

ALLEGATO 5 (Proposta di relazione presentata dai deputati Colasio ed altri) 208

ALLEGATO 6 (Relazione approvata dalla Commissione) 212

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4163, in materia di editoria e diffusione della stampa quotidiana e periodica.

Audizione informale di rappresentanti della FIPEd e dell'USPI 159

Audizione informale di rappresentanti di organizzazioni sindacali dei poligrafici 159

AVVERTENZA 159

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 ottobre 2004. — Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO indi del vicepresidente Guglielmo ROSITANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta comincia alle 9.05.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2005).
C. 5310-*bis* Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2005.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2005.
(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli e relazione favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 14 ottobre 2004.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, ricorda che entro le ore 16 di oggi la Commissione deve concludere l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, procedendo alle votazioni, che avranno luogo partitamente per ciascuno stato di previsione e connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Propone, prima di passare all'esame degli emendamenti, di consentire un breve intervento del rappresentante del Governo, che intende rendere alcune precisazioni.

La Commissione consente.

Il sottosegretario Valentina APREA rileva che i rilievi critici formulati dai deputati Bimbi, Martella e altri non tengono conto del fatto che la manovra di finanza pubblica per il 2005 si ispira al criterio del limite di incremento massimo del 2 per cento rispetto al 2004. Osserva che conseguentemente tale limite non poteva non essere applicato anche per gli stanziamenti e le spese della pubblica amministrazione, comprese le università e gli enti di ricerca, nonché per gli stanziamenti contenuti nella tabella « C » che registrano incrementi mediamente del 2 per cento.

Rileva poi che, per quanto concerne il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge finanziaria, che prevede il tetto del 2 per cento alle spese, scaturisce una riduzione complessiva di 15 milioni di euro, da apportare agli stanziamenti dei capitoli di spesa non aventi natura obbligatoria, individuati nella « categoria 2 », denominati consumi intermedi, iscritti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per l'anno 2005. Rileva che il taglio è stato operato indistintamente, nella misura percentuale del 3,7 per cento su tutti i capitoli classificati nella citata « categoria 2 », interessando quindi anche alcuni capitoli di spesa riferiti alle istituzioni scolastiche.

Fa poi presente che, analogamente a quanto già previsto nel decreto-legge n. 168 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 191 del 2004, la riduzione di spesa non sarà fatta gravare sulle risorse finanziarie destinate alle istituzioni scolastica e che la stessa sarà imputata esclusivamente sui capitoli dei consumi intermedi non riferiti alle scuole. Precisa quindi che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca formalizzerà specifica richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze per l'attuazione di quanto rappresentato.

Nel ritenere, pertanto, evidente che la manovra finanziaria è soltanto parziale e dovrà essere completata con un provvedimento per rilanciare la competitività e lo sviluppo economico del Paese, peraltro già preannunciato dal Governo ed in via di elaborazione, fa presente che in tale provvedimento saranno contenute misure tese a realizzare gli obiettivi del Documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, per il miglioramento della qualità dei settori della scuola, dell'università e della ricerca che sono considerati prioritari per garantire la valorizzazione del capitale umano ed il rilancio della « azienda Italia ».

Nel rammentare inoltre che le linee guida della politica economica del Governo tracciate nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono ispirate a realizzare gli obiettivi di lungo periodo stabiliti dal Consiglio europeo di Lisbona del 2002 in materia di ricerca, fa presente che sono allo studio misure che, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria attuale, consentano fi-

nanziamenti cospicui per la ricerca scientifica per raggiungere nel prossimo triennio un rapporto tra spese per ricerca e PIL pari all'1 per cento.

Le misure saranno orientate a rifinanziare, in particolare, i principali strumenti di ricerca, quali il fondo per le agevolazioni per la ricerca (FAR), il fondo per gli incentivi alla ricerca di base (FIRB), incrementare il fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE), cofinanziare progetti di ricerca nazionale (COFIN), sostenere gli accordi internazionali e la partecipazione ad organismi internazionali e prevedere ulteriori agevolazioni di carattere fiscale.

Osservato peraltro che analogo discorso vale per l'istruzione universitaria, evidenzia che l'obiettivo del Governo è quello di razionalizzare e rafforzare il sistema universitario con formule diverse di finanziamento che siano finalizzate a migliorare la qualità della formazione e tengano conto della valutazione e dell'efficienza dei risultati. In particolare si intendono perseguire i seguenti obiettivi specifici: completare la riforma degli ordinamenti didattici, aumentare il numero dei laureati e ridurre il fenomeno degli abbandoni, introdurre procedure di accreditamento dei corsi di studio, realizzare pienamente il diritto allo studio attraverso l'incremento delle borse di studio ed i servizi agli studenti, attrarre dall'estero i migliori ricercatori italiani e stranieri attraverso la realizzazione di poli di ricerca di eccellenza, sostenere il processo di internazionalizzazione delle università ed infine potenziare gli investimenti strutturali.

Osserva che, per il perseguimento degli obiettivi citati, le misure da inserire nel provvedimento sulla competitività dovranno tendere ad un incremento consolidato del fondo di finanziamento ordinario (FFO) pari al 10 per cento dell'attuale stanziamento, a partire dal 2005, per i prossimi cinque anni.

Intende infine sottolineare l'adeguatezza della previsione recata dell'articolo 16, comma 3, del disegno di legge finanziaria, che, facendo rientrare l'insegnamento della lingua straniera nell'ambito delle competenze del personale interno alle istituzioni scolastiche, superando il poco efficiente attuale sistema, basato sul ricorso alla docenza esterna, prevede l'attivazione di una rigorosa e seria attività formativa degli insegnanti, che in tal modo arricchiscono ed elevano il loro sapere a vantaggio degli studenti e del livello qualitativo delle scuole.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio, con riferimento alle parti del disegno di legge finanziaria connesse alla Tabella n. 2, di competenza della Commissione (*vedi allegato 1*), allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella n. 7) e connesse parti del disegno di legge finanziaria (*vedi allegato 2*) e alle parti del disegno di legge finanziaria connesse allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (Tabella n. 14) (*vedi allegato 3*), nonché due proposte di relazione contrarie presentate da esponenti dei gruppi di opposizione, relative rispettivamente alle parti concernenti le materie dell'istruzione, dell'università e della ricerca (*vedi allegato 4*) e quelle dei beni e delle attività culturali (*vedi allegato 5*).

Giuseppe GIULIETTI (DS-U), intervenendo sul complesso degli emendamenti, constata con rammarico che, nonostante i dichiarati intenti del Governo di garantire adeguati finanziamenti a settori di preminente rilievo del panorama culturale nazionale, quali l'editoria, lo spettacolo e il cinema, nel disegno di legge finanziaria non vi è alcuna traccia di ciò, disattendendosi in tal modo le aspettative dei soggetti interessati ed in particolare di coloro che operano nel mondo della comunicazione e dell'editoria.

Nel prendere atto della grave decurtazione delle risorse destinate dalla manovra di finanza pubblica al Fondo unico per lo spettacolo, nonostante la più volte annunciata intenzione del Governo di assicurare il recupero dei fondi sottratti, in virtù di precedenti iniziative legislative, al mede-

simo, espone forti rilievi critici nei confronti della politica governativa in materia culturale, che appare volta ad investire unicamente nel settore della comunicazione televisiva, al fine di incentivare il passaggio al sistema digitale terrestre, così rafforzando quel discutibile duopolio già sussistente in tale ambito.

Formula quindi l'auspicio che il Governo mantenga fede agli impegni solennemente annunciati ed assunti al fine di incentivare e promuovere nel modo più adeguato ed opportuno l'efficace operatività dei settori dell'editoria, del cinema e dello spettacolo, ponendo in essere politiche realmente tese alla realizzazione di tali importanti obiettivi, pregiudiziali alla vitalità del panorama culturale italiano.

Passando poi all'illustrazione delle proposte emendative di cui è primo firmatario, intende innanzitutto porre l'attenzione sull'emendamento teso ad ampliare l'arco temporale in cui le imprese editrici possono usufruire del credito d'imposta per la spesa diretta all'acquisto della carta, non limitando quindi il beneficio all'anno in corso, come previsto nel disegno di legge finanziaria, bensì estendendolo agli anni 2005, 2006 e 2007.

Rimarca altresì la condivisibile finalità perseguita da un'ulteriore sua proposta emendativa, che, nell'intento di agevolare le piccole imprese editrici aventi fatturato inferiore a un milione di euro, snellisce le procedure burocratiche volte a comprovare le spese dalle medesime sostenute per l'acquisto della carta stampata, assicurando in tal modo un'apprezzabile semplificazione amministrativa.

Osserva inoltre che un'altra sua proposta emendativa, recante la previsione dell'assimilazione della forfetizzazione della resa dei libri a quella dei giornali, è diretta a promuovere il settore della cultura libraria, non adeguatamente valorizzato, a suo giudizio, dalla politica governativa.

Formula infine l'auspicio che tali proposte emendative siano debitamente considerate ed accolte dalla Commissione, ponendo in tal modo le premesse e le condizioni atte a garantire l'effettiva promozione e il reale supporto dei settori dell'editoria e della stampa, che necessitano di politiche di incentivazione e di adeguati finanziamenti.

Andrea COLASIO (MARGH-U), nel condividere i rilievi espressi dal deputato Giulietti, stigmatizza anch'egli la mancanza nella politica governativa di adeguate linee strategiche tese a valorizzare e promuovere i settori dell'editoria, dello spettacolo e del cinema.

Evidenzia la necessità di equiparare la forfetizzazione della resa per i libri a quella dei giornali, assicurandosi in tal modo un'adeguata promozione dell'editoria libraria ed evitandosi quindi la penalizzazione di quest'ultima, causata, a suo giudizio, dalla differenziazione di tale forfetizzazione attualmente esistente. Ritiene inoltre fondamentale garantire una proroga triennale al riconoscimento, a favore delle imprese editrici, del beneficio del credito d'imposta, sottolineando poi l'opportunità di esentare le imprese, aventi fatturato inferiore a un milione di euro, dalle operazioni di certificazione del loro bilancio, stante il loro notevole costo che viene ad incidere in particolar modo sulle piccole realtà imprenditoriali, come quelle di carattere diocesiano.

Per quel che concerne poi il settore dei beni culturali, lamenta l'inadeguatezza della previsione recata dall'articolo 30 del disegno di legge finanziaria, che, non introducendo alcun genere di agevolazioni fiscali a favore dei privati concessionari dei beni culturali, non appare, a suo giudizio, incentivare l'apprezzabile operazione di conservazione e tutela dei suddetti beni.

Sottolinea invece che la proposta emendativa da lui presentata in materia, nel delineare un corretto *iter* procedurale e un'adeguata modulazione dei rapporti intercorrenti tra lo Stato e i privati, garantendo altresì a questi ultimi agevolazioni fiscali, risulta idonea a valorizzare nel modo più opportuno la politica di fruibilità pubblica del patrimonio culturale nazionale.

Nell'osservare inoltre che il preannunciato tetto del 2 per cento alle spese risulta particolarmente gravoso per il Ministero per i beni e le attività culturali, stante la già notevole esiguità dei fondi ad esso destinati con le manovre di finanza pubblica degli scorsi anni, lamenta con forza la mancata delineazione, nel disegno di legge finanziaria, di linee politico - strategiche tese a valorizzare tale preminente settore, come testimoniato ancora una volta dalle ridotte risorse per il medesimo previste.

Manifesta infine l'auspicio che la Commissione solleciti il Governo a prestare la massima attenzione al settore dei beni e delle attività culturali, considerato il loro notevole rilievo ai fini dell'innalzamento qualitativo del Paese.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U), nel rinviare ai contenuti delle relazioni di minoranza di cui è prima firmataria e agli interventi già svolti da altri esponenti del suo gruppo nel corso della discussione di carattere generale, contesta vivamente le previsioni recate dal disegno di legge finanziaria nei settori di competenza della Commissione, rilevando peraltro l'assoluta inadeguatezza dell'applicazione del tetto di spesa del 2 per cento ai medesimi, stante le loro specificità e le potenzialità ad essi intrinseche per il reale sviluppo del Paese.

Prendendo altresì atto della decurtazione dei fondi destinati al Fondo unico per lo spettacolo, lamenta anche la mancata attivazione da parte del Governo, nonostante i preannunciati intenti, di apposite iniziative legislative atte ad assicurare adeguati investimenti al settore del cinema e dello spettacolo, determinando in tal modo il recupero, a vantaggio di tale settore, delle risorse ad esso discutibilmente sottratte.

Sollecita infine la Commissione ad esprimere il proprio giudizio di assoluta mancata condivisione delle linee politiche adottate dal Governo nella manovra di finanza pubblica all'esame nei settori di interesse della medesima e formula altresì l'auspicio che siano accantonate le risorse necessarie a consentire il finanziamento degli importanti interventi legislativi in corso di elaborazione presso la Commissione in materia di promozione del libro e editoria, spettacolo dal vivo e cinematografia.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, intervenendo nel merito, dichiara di condividere le considerazioni testé svolte dal deputato Grignaffini in ordine all'esigenza di assicurare l'accantonamento di adeguate risorse per consentire l'effettiva approvazione degli importanti provvedimenti, in corso di esame presso la Commissione, in materia di promozione del libro e editoria, di spettacolo dal vivo e di cinematografia.

Enzo CARRA (Margh-U), nel rimarcare la disponibilità dell'opposizione all'individuazione di soluzioni condivise in materia di editoria, sottolinea la necessità di assicurare finanziamenti al settore, rilevando altresì che, ove non si agisca in tal senso, risulterebbe privo di significato l'esame, in corso presso la Commissione, del relativo disegno di legge.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti alle parti del disegno di legge finanziaria connesse alle parti della Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di competenza della Commissione.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, avverte che, tra gli emendamenti riferiti alle parti del disegno di legge finanziaria connesse alle parti della Tabella n. 2 di competenza della Commissione, presentano profili di dubbia ammissibilità l'emendamento Giulietti 5310-*bis*/VII/27.4, che modifica le procedure per l'applicazione di riduzioni tariffarie in favore di emittenti radiotelevisive locali, in quanto recante norme di carattere ordinamentale prive di effetti finanziari, e l'emendamento Mazzuca 5310-*bis*/VII/27.7, limitatamente alla lettera a), che proroga il credito d'imposta per l'acquisto della carta, per carenza di compensazione. Avverte, inol-

tre, che l'emendamento Giulietti 5310-*bis*/VII/29.3, che modifica la disciplina in materia di IVA per il commercio di libri, investe materia di competenza prevalente di altra Commissione. Invita pertanto i presentatori degli emendamenti richiamati a ritirarli, anche al fine di una loro eventuale ripresentazione in Commissione bilancio.

Segnala infine di aver considerato in questa sede ammissibili, benché avessero carattere prevalentemente ordinamentale, alcuni emendamenti volti ad esentare le piccole imprese editrici dall'obbligo della certificazione di bilancio ai fini dell'ammissione al credito d'imposta per l'acquisto della carta. Ciò in considerazione del fatto che l'intervento proposto risulta direttamente funzionale ad assicurare la piena efficacia di questa importante misura di sostegno economico per il settore, misura introdotta peraltro con la scorsa legge finanziaria.

Fabio GARAGNANI (FI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Giulietti 5310-*bis*/VII/27.6 e 5310-*bis*/VII/27.1, purché siano riformulati sostituendo la parte consequenziale con la compensazione prevista dall'emendamento Carra 5310-*bis*/VII/27.2. Esprime parere favorevole su quest'ultimo emendamento, mentre invita al ritiro dell'emendamento Mazzuca 5310-*bis*/VII/27.7 e degli identici emendamenti Giulietti 5310-*bis*/VII/27.3 e Colasio 5310-*bis*/VII/27.5, che risulterebbero peraltro sostanzialmente assorbiti in caso di approvazione dell'emendamento 5310-*bis*/VII/27.6.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe GIULIETTI (DS-U), nell'esprimere apprezzamento per la disponibilità dimostrata dal presidente e dal relatore in relazione alle proposte emendative da lui presentate, riformula l'emendamento 5310-*bis*/VII/27.6 nel senso indicato dal relatore e ritira gli emendamenti 5310-*bis*/VII/27.3, 5310-*bis*/VII/29.3 e 5310-bis/VII/27.4, auspicando peraltro che i contenuti di quest'ultimo emendamento, in particolare, possano trovare positivo accoglimento nell'ambito di altri provvedimenti.

Andrea COLASIO (MARGH-U), nel ritirare l'emendamento 5310-*bis*/VII/27.5, di cui è primo firmatario, si associa alle considerazioni del deputato Giulietti ed esprime l'auspicio che l'intervento in materia di forfetizzazione dell'IVA per il commercio dei libri, previsto dall'emendamento Giulietti 5310-*bis*/VII/29.3, possa essere accolto in altra sede.

Antonio PALMIERI (FI) sottolinea come la maggioranza, anche in questa occasione, abbia dimostrato la propria attenzione e sensibilità per le esigenze dell'importante settore della stampa e dell'editoria.

Flavio RODEGHIERO (LNFP) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Giulietti 5310-*bis*/VII/27.6 (seconda versione), rimarcandone la rilevanza ai fini del rilancio del settore editoriale.

La Commissione approva l'emendamento Giulietti 5310-*bis*/VII/27.6 (seconda versione) (*vedi allegato 1*).

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Giulietti 5310-*bis*/VII/27.6 (seconda versione), risultano sostanzialmente assorbiti gli emendamenti Mazzuca 5310-*bis*/VII/27.7, Carra 5310-*bis*/VII/27.2 e Giulietti 5310-*bis*/VII/27.1.

Propone quindi di rinviare le successive votazioni alla ripresa dei lavori della Commissione, prevista alla sospensione della seduta antimeridiana dell'Assemblea, procedendo nel frattempo all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sulle proposte emendative riferite allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella n. 7) e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

La Commissione concorda.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, avverte che, tra le proposte emendative riferite allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella n. 7) e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria (*vedi allegato 3*), presentano profili di dubbia ammissibilità: l'articolo aggiuntivo Tocci 5310-*bis*/VII/6.01, in materia di appartenenza dei risultati della ricerca universitaria, che reca norme di carattere ordinamentale prive di effetti finanziari; l'emendamento Tocci 5310-*bis*/VII/14.1, concernente il trattamento economico di particolari categorie di docenti universitari, che reca norme onerose non direttamente finalizzate al sostegno o al rilancio dell'economia e di carattere microsettoriale; l'emendamento Titti De Simone 5310-*bis*/VII/15.6, che fa salve tutte le assunzioni a tempo determinato degli enti di ricerca e delle università effettuate per l'attuazione di progetti di ricerca o di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti, eliminando il vincolo che i relativi oneri non risultino a carico delle loro ordinarie fonti di finanziamento, in quanto privo di compensazione; gli articoli aggiuntivi Sasso 5310-*bis*/VII/16.03 e Capitelli 5310-bis/VII/16.04, che rifinanziano gli interventi per la fornitura gratuita di libri di testo di cui all'articolo 27 della legge n. 449 del 1998, nonché gli articoli aggiuntivi Grignaffini 5310-*bis*/VII/16.05 e Bimbi 5310-*bis*/VII/16.08, volti ad incentivare la mobilità internazionale degli studenti universitari, rispettivamente tramite l'istituzione di un apposito fondo e la concessione di prestiti fiduciari e borse di studio, in quanto recanti norme onerose non direttamente finalizzate al sostegno o al rilancio dell'economia; l'articolo aggiuntivo Tocci 5310-*bis*/VII/16.07, che dispone l'assimilazione del « Consortium GARR » ai consorzi universitari ai fini della sua ammissione al finanziamento ordinario, in quanto recante norme di carattere ordinamentale prive di effetti finanziari; l'emendamento Bimbi 5310-*bis*/VII/29.4, concernente il trattamento economico di particolari categorie di docenti universitari, in quanto recante norme onerose non direttamente finalizzate al sostegno o al rilancio dell'economia e di carattere microsettoriale; l'emendamento Bimbi 5310-*bis*/VII/29.5, recante un contributo straordinario al CNR, la cui compensazione risulta inidonea; l'emendamento Rusconi 5310-*bis*/VII/29.6, concernente un contributo straordinario al Polo universitario di Lecco per interventi straordinari di edilizia universitaria, che reca norme onerose di carattere localistico; l'emendamento Bimbi 5310-*bis*/VII/36.3, che istituisce la « Giornata nazionale della ricerca scientifica », in quanto recante norme di carattere ordinamentale prive di effetti finanziari; l'emendamento Colasio 5310-*bis*/VII/36.2, che modifica la disciplina contabile relativa alle modalità per la determinazione, in sede di legge finanziaria, del Fondo ordinario per gli enti di ricerca, in quanto recante norme di carattere ordinamentale prive di effetti finanziari diretti, e i cui effetti finanziari indiretti non decorrono comunque dall'anno 2005; gli emendamenti Colasio 5310-*bis*/VII/Tab. B.3 e Titti De Simone 5310-*bis*/VII/Tab. B.4, volti a stanziare nuove risorse per gli interventi in materia di edilizia scolastica incrementando la corrispondente voce della Tabella F, in quanto modificano in modo non consentito dalla vigente legislazione contabile gli importi complessivi iscritti nella Tabella F.

Avverte inoltre che le seguenti proposte emendative investono materie di prevalente competenza di altre Commissioni: l'articolo aggiuntivo Martella 5310-*bis*/VII/4.01, che destina una quota dell'8 per mille IRPEF a progetti di ricerca e innovazione tecnologica; l'emendamento Colasio 5310-*bis*/VII/15.1, che modifica l'arco temporale da prendere a riferimento per il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato da parte di tutte le amministrazioni pubbliche; gli emendamenti Colasio 5310-*bis*/VII/16.2 e Titti De Simone 5310-*bis*/VII/16.6, che trasformano in nomine a tempo indeterminato le nomine a tempo determinato del personale docente

e ATA effettuate nell'anno scolastico 2004-2005, nonché l'emendamento Carbonella 5310-*bis*/VII/16.12, in materia di concorsi per i dirigenti scolastici, e l'articolo aggiuntivo Capitelli 5310-*bis*/VII/16.01, che stanzia nuove risorse per la contrattazione relativa all'area della dirigenza scolastica; gli articoli aggiuntivi Tocci 5310-*bis*/VII/25.01, che istituisce un fondo per la ricerca sull'utilizzazione dell'idrogeno come fonte energetica, 5310-*bis*/VII/27.06 e 5310-*bis*/VII/27.07, che stanziano risorse per la partecipazione dell'ASI a progetti di ricerca in materia di diffusione della banda larga, nonché 5310-*bis*/VII/27.08, che dispone la rassegnazione di risorse all'ASI e al fondo di incentivazione industriale del Ministero delle attività produttive; l'emendamento Colasio 5310-*bis*/VII/36.1, che modifica la disciplina dell'IRAP per il personale addetto a attività di ricerca e innovazione tecnologica; gli emendamenti Bimbi 5310-*bis*/VII/36.4 e Grignaffini 5310-*bis*/VII/36.5, che modificano la disciplina in materia rispettivamente di IVA e di IRPEF per favorire le università e gli enti di ricerca.

Invita quindi i presentatori delle proposte emendative richiamate a ritirarle, anche al fine di una loro eventuale ripresentazione in Commissione bilancio.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) ritira tutti gli emendamenti richiamati dal presidente di cui sono firmatari esponenti del suo gruppo.

Franca BIMBI (MARGH-U) ritira tutti gli emendamenti richiamati dal presidente di cui sono firmatari esponenti del suo gruppo.

Fabio GARAGNANI (FI), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite alla tabella n. 7.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere conforme a quello del relatore contrario. Rileva quindi come tutti gli emendamenti riferiti allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano volti a ridurre o sopprimere gli stanziamenti destinati alle scuole paritarie.

Fabio GARAGNANI (FI), *relatore*, precisa che gli emendamenti in oggetto, pur essendo condivisibili nella parte in cui aumentano le risorse destinate a varie unità previsionali del Ministero, risultano del tutto inaccettabili nella parte che riduce i già scarsi stanziamenti destinati alle scuole paritarie, che, a suo avviso, dovrebbero essere invece significativamente incrementati.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, in considerazione dell'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 10.20, è ripresa alle 13.45.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, ricorda che, prima della sospensione dei lavori di questa mattina, la Commissione aveva accantonato la votazione sulla proposta di relazione relativa alla tabella n. 2.

In sostituzione del relatore, formula una proposta di relazione favorevole sulle parti dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) di competenza della Commissione e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore in ordine alla Tabella n. 2 e delibera di nominare il deputato Garagnani quale relatore presso la Commissione bilancio sulla medesima tabella.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, ricorda che l'emendamento approvato questa mattina sarà trasmesso alla Commissione bilancio in allegato alla relazione testé approvata.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) lamenta il ritardo del relatore e del rappresentante del Governo.

La Commissione riprende l'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella n. 7) e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria (*vedi allegato 2*).

Fabio GARAGNANI (FI), *relatore*, intervenendo per rendere precisazioni rispetto al parere espresso nella seduta di questa mattina, chiarisce che la sua contrarietà agli emendamenti presentati non implica la sottovalutazione della rilevanza di alcuni dei temi affrontati. In tal senso segnala in particolare la questione del rifinanziamento degli interventi per la fornitura gratuita di libri di testo e quella della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato per il programma SOCRATES. Precisa quindi che il parere contrario espresso questa mattina riguardava comunque tutti gli emendamenti in esame, e non solo quelli relativi al disegno di legge di bilancio. Si riserva infine di fornire maggiori indicazioni circa le motivazioni del proprio parere durante la discussione dei singoli emendamenti.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) esprime sconcerto e rammarico per l'atteggiamento di chiusura manifestato dal relatore e dal Governo, che contraddice il positivo clima di confronto che si era instaurato, nella seduta di questa mattina, in relazione ai temi concernenti l'editoria.

Ritiene che l'orientamento contrario su tutti gli emendamenti sia del tutto ingiustificato, tanto più che si segnala la fondatezza di alcune delle questioni con essi sollevate. Si sofferma, in tal senso, sulla necessità di rifinanziare gli interventi per la fornitura gratuita dei libri di testo, la cui mancata previsione nel testo originario del Governo era in parte giustificata dalle disposizioni sulla possibilità di utilizzare libri di testo « scaricati » da Internet. Tale intervento peraltro, che comunque il suo gruppo non condivideva, è ora venuto meno a seguito dello stralcio disposto dal Presidente della Camera. Ne consegue pertanto l'assoluta necessità di ripristinare il finanziamento delle misure previste dall'articolo 27 della legge n. 448 del 1998.

Segnala altresì come anche sul tema delle assunzioni a tempo determinato nella scuola si siano registrati in passato significativi momenti di convergenza tra maggioranza e opposizione, che hanno portato all'approvazione di apposite modifiche alla legislazione vigente. Purtroppo, anche quel lavoro comune risulta vanificato dall'atteggiamento pregiudizialmente contrario manifestato in questa sede sugli emendamenti del suo gruppo.

Conclusivamente, considerato il rifiuto di qualsiasi confronto di merito e l'atteggiamento rinunciatario della maggioranza e dello stesso presidente, che non si adoperano in alcun affinché le pressanti esigenze del mondo della scuola, dell'università e della ricerca trovino accoglienza nell'ambito dell'esame di questa manovra finanziaria presso la Commissione bilancio e il Governo, ritira tutti gli emendamenti sottoscritti da deputati del suo gruppo.

Andrea COLASIO (MARGH-U) sottolinea che molte delle proposte emendative dei gruppi di opposizione corrispondono a esigenze ampiamente condivise e più volte sottolineate da tutte le forze politiche e dallo stesso Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al proposito, segnala gli impegni assunti in più sedi dal Ministro Moratti circa la necessità di un significativo incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università. Ritiene che su questo e su altri temi, tipicamente *bipartisan*, la Commissione dovrebbe fare sentire alta e forte la propria voce, per assicurare che le esigenze del mondo della scuola, dell'università e della ricerca siano adeguatamente valutate nel corso del seguito della discussione dei documenti di bilancio.

Si sofferma quindi in particolare sulla rilevanza di una questione solo apparentemente marginale, quella della proroga dei contratti a tempo indeterminato da parte dell'INDIRE per il completamento del programma comunitario SOCRATES. Sottolinea che, a suo avviso, tale intervento non richiede alcuna copertura finanziaria,

poiché i relativi oneri gravano sulle istituzioni comunitarie. Chiede pertanto che il Governo valuti attentamente la possibilità di modificare il proprio orientamento sulle relative proposte emendative.

Conclusivamente, associandosi alle considerazioni del deputato Grignaffini circa il fatto che l'atteggiamento del relatore e della maggioranza condannano a una sostanziale inutilità il ruolo della Commissione, ritira tutti gli emendamenti sottoscritti da deputati del suo gruppo, ad eccezione dell'emendamento 5310-*bis*/VII/15.4, relativo alla richiamata questione del programma SOCRATES.

Antonio RUSCONI (Margh-U), nel condividere i rilievi formulati dal deputato Colasio, invita anch'egli la Commissione ad attivarsi nel modo più proficuo e idoneo ad assicurare il rispetto delle proprie prerogative e della sua essenziale funzione di elaborare e di indicare percorsi strategici atti a promuovere un effettivo sviluppo dei settori rientranti nella sua competenza, gravemente penalizzati, a suo giudizio, dalla manovra di finanza pubblica in esame. Formula quindi l'auspicio che la Commissione, in sede di formulazione dei relativi pareri alla Commissione bilancio, non rinunci a tale suo preminente ruolo, individuando responsabilmente priorità del settore scolastico, che necessitano di tempestivo e adeguato finanziamento.

Ribadita la doverosità di destinare adeguati finanziamenti al settore scolastico, constata con rammarico l'esiguità delle risorse ad esso destinate nel disegno di legge finanziaria, lamentando in particolare la grave riduzione dei trasferimenti destinati agli enti locali, posti in tal modo in condizioni di notevole difficoltà per l'attuazione della riforma scolastica, ai cui fini sarebbe invece necessaria l'individuazione di fondi diretti a garantire l'efficace funzionamento e l'attuazione dei moduli organizzativi nella scuola primaria e secondaria, nonché agevolazioni nella fornitura dei libri di testo.

Riguardo poi l'emendamento 5310-*bis*/VII/29.6 di cui è primo firmatario, recante contributi al polo universitario di Lecco per interventi straordinari di edilizia universitaria, chiede chiarimenti in ordine alla sua dichiarazione di inammissibilità, stante la vocazione internazionale del Politecnico di Milano e il suo indiscusso prestigio, come testimoniato dalle innovative attività di ricerca sperimentale poste in essere nel settore ingegneristico e architettonico nel polo di Lecco.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, precisa che l'emendamento 5310-bis/VII/29.6 in oggetto, peraltro già ritirato nella seduta di questa mattina, è stato da lui giudicato di dubbia ammissibilità in quanto recante norme onerose non direttamente finalizzate al sostegno o al rilancio dell'economia e di carattere localistico.

Franca BIMBI (MARGH-U) sottolinea che, in attesa di poter finalmente conoscere i contenuti e le modalità di esame del preannunciato intervento legislativo per lo sviluppo, « collegato » alla manovra finanziaria, la Commissione dovrebbe fin dall'esame in corso esprimere con chiarezza le proprie priorità in ordine a temi che, come quelli dell'università e della ricerca, sono assolutamente fondamentali per un rilancio della nostra economia e della competitività internazionale. In relazione alla richiesta del deputato Colasio di riconsiderare l'intervento in favore del programma SOCRATES, sottolinea che un analogo ragionamento vale anche per il programma ERASMUS, cui sono riferite alcune sue proposte emendative. In entrambi i casi, infatti, ne va dell'immagine dell'Italia di fronte alla comunità internazionale. Più in generale, lancia un appello alla maggioranza, affinché si eviti che quest'anno, a differenza di quanto avvenuto in precedenti occasioni, la Commissione rimanga muta e indifferente di fronte a una manovra finanziaria che ignora completamente le esigenze del mondo dell'università e della ricerca.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, in relazione alle considerazioni svolte da diversi deputati in ordine al ruolo della Commissione, sottolinea che esso non si

può comunque limitare ad una pura enunciazione di desideri e richieste, che rischia talora di risultare anche controproducente, qualora non si sia poi in grado di assicurarne l'effettiva realizzazione nel quadro delle reali compatibilità finanziarie. Ritiene peraltro che la discussione di questa mattina abbia dimostrato che, laddove ciò risulta possibile, la Commissione è pronta a farsi carico delle esigenze più ampiamente condivise.

Fabio GARAGNANI (FI), *relatore*, si associa alla richiesta di chiarimenti del deputato Colasio in ordine all'effettiva onerosità dell'emendamento 5310-*bis*/VII/15.4, relativo al programma SOCRATES.

Il sottosegretario Valentina APREA sottolinea che, se effettivamente – come sostenuto dal deputato Colasio – l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri, esso non dovrebbe trovare accoglienza nell'ambito della manovra finanziaria. Il tema è comunque all'attenzione del Ministero, che ha intenzione di promuoverne l'inserimento in un prossimo provvedimento d'urgenza in materia di proroga di termini in scadenza. Invita infine il presentatore dell'emendamento, alla luce di quanto precisato, a ritirarlo, trasfondendone i contenuti in un apposito ordine del giorno.

Andrea COLASIO (MARGH-U) ritira l'emendamento 5310-*bis*/VII/15.4, di cui è primo firmatario.

Fabio GARAGNANI (FI), *relatore*, modificando il parere precedentemente espresso, invita al ritiro degli emendamenti Butti 5310-*bis*/VII/Tab. B.1 e 5310-*bis*/VII/Tab. B.2.

Ernesto MAGGI (AN) ritira gli emendamenti Butti 5310-*bis*/VII/Tab. B.1 e 5310-*bis*/VII/Tab. B.2, di cui è cofirmatario.

Alba SASSO (DS-U) invita la Commissione a riflettere debitamente sulle proposte emendative presentate da esponenti dell'opposizione in materia scolastica, ritenendole meritevoli della massima attenzione, in quanto atte a prevedere un adeguato sostegno finanziario a favore del settore. Ritiene peraltro le medesime perfettamente coerenti con i dichiarati intenti del Governo di valorizzare il settore scolastico, anche attraverso l'individuazione di misure finalizzate a soddisfare le esigenze della collettività, garantendo in particolare benefici per le fasce sociali economicamente e socialmente più deboli.

Nel constatare con rammarico come, unitamente a tali preannunciati intenti, siano stati parimenti disattesi gli impegni governativi in materia di assunzione di nuovo personale docente, nonché in materia di individuazione e destinazione di adeguate risorse agli enti locali al fine di una più agevole gestione da parte dei medesimi delle politiche scolastiche, ritiene singolare e preoccupante che nel disegno di legge finanziaria in esame siano previsti finanziamenti estremamente ridotti a vantaggio del settore scolastico, non garantendosi in tal modo un adeguato supporto di quelle spese ordinarie, rientranti nella normale gestione del medesimo.

Nel ribadire il proprio giudizio di inadeguatezza in ordine al disegno di legge finanziaria e alla discutibile politica di risparmio ad esso sottesa, formula l'auspicio che siano in futuro adottate iniziative legislative tese a investire nel settore della scuola, stante il suo preminente rilievo ai fini dello sviluppo culturale del Paese.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, avverte che è stato testé presentato l'ordine del giorno Colasio 0/5310-*bis*/VII.1 (*vedi allegato 2*), in cui sono trasfusi i contenuti dell'emendamento 5310-*bis*/VII/15.4, precedentemente ritirato.

Il sottosegretario Valentina APREA accoglie l'ordine del giorno Colasio 0/5310-*bis*/VII.1.

Andrea COLASIO (MARGH-U) non insiste per la votazione.

Fabio GARAGNANI (FI), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella n. 7) e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

In relazione alle considerazioni svolte dai deputati delle opposizioni nel corso del dibattito, ritiene del tutto infondate le accuse rivolte a lui personalmente e alla maggioranza in ordine ad una supposta rinuncia a svolgere un ruolo attivo e propositivo nell'ambito della sessione di bilancio. Al proposito, sottolinea infatti che le proposte emendative presentate, nella maggioranza dei casi, si pongono in diretta contraddizione rispetto alle priorità e alle scelte del Governo, in particolare per quanto riguarda il settore della scuola.

Nell'evidenziare come si ponga ancora, a suo avviso, l'esigenza di indurre gli enti locali ad assumere un ruolo più virtuoso dal punto di vista della gestione della spesa pubblica in questo campo, evidenzia che le proposte dell'opposizione non sembrano tenere alcun conto della considerazione che gran parte delle risorse del Ministero dell'istruzione sono sostanzialmente « bloccate » da un'ingente massa di spese fisse, che impedisce una gestione flessibile del bilancio e di convogliare le risorse stesso verso obiettivi di effettivo incremento della qualità dell'offerta formativa e del servizio scolastico.

Anche il tema dell'esigenza di riassorbire il « precariato » scolastico deve essere affrontato avendo sempre ben presente che la consistenza complessiva del personale docente e non docente è in Italia ben più elevata rispetto a tutti gli altri paesi occidentali. Ritiene perciò del tutto inaccoglibili le proposte emendative che muovono in questa direzione.

Quanto ad altri temi, come quelli dell'università e della ricerca, riconosce la fondatezza di talune delle esigenze rappresentate dalle opposizioni. Ritiene peraltro che, in questa sede, debba tenersi responsabilmente conto delle compatibilità finanziarie complessive, che potranno essere più adeguatamente valutate nel seguito dell'*iter* parlamentare del provvedimento.

Conclusivamente, ribadisce che le opposizioni, anche in questa occasione, hanno dimostrato a suo avviso un'assoluta mancanza di spirito costruttivo.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U), nell'annunciare, a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di relazione del relatore, si dichiara esterrefatta per la scelta di non formulare in questa sede alcuna considerazione, di non fornire alcuna indicazione, di non formulare alcuna proposta di modifica su temi così rilevanti e delicati come quelli della scuola, dell'università e della ricerca.

Pur riconoscendo che forse molte delle proposte del suo e degli altri gruppi di opposizione non potevano essere pienamente accolte dal Governo e dalla maggioranza, dichiara di non comprendere come sia possibile che quest'ultima non abbia davvero niente da dire su una manovra finanziaria che ignora totalmente la centralità di questi settori per lo sviluppo dell'intero paese. Anche se si vuole evitare di mettere in difficoltà il Governo, ciò non dovrebbe a suo avviso comportare una così totale rinuncia, da parte dell'intera Commissione, a interloquire con la Commissione bilancio e con il Governo su temi di questa rilevanza strategica. Tra l'altro, ritiene, se la Commissione facesse sentire la sua voce per chiedere l'individuazione di maggiori risorse per i settori della scuola, dell'università e della ricerca, ciò non potrebbe che fare piacere al Ministro Moratti, che si trova certo anch'essa nella necessità di sostenere una difficile trattativa all'interno della compagine di Governo.

Conclusivamente, ribadisce il proprio stupore e rammarico per l'atteggiamento della maggioranza di fronte a una manovra finanziaria che, una volta di più, rischia di rivelarsi disastrosa per i settori della scuola, dell'università e della ricerca.

Alba SASSO (DS-U), nello stigmatizzare le linee politiche adottate dal Governo in

materia scolastica, sottese al disegno di legge finanziaria, constata con rammarico come le medesime siano indice di una discutibile operazione di arretramento del settore pubblico rispetto alla scuola, nonostante la medesima sia il luogo principe deputato alla formazione sociale, consentendo la crescita e l'innalzamento qualitativo e culturale del Paese.

Invita infine il Governo ad adottare una seria e responsabile politica nel settore scolastico, che si incentri su adeguati finanziamenti al medesimo, sì da garantire ampia tutela dei soggetti meno abbienti, consentendo loro l'effettività dell'esercizio del diritto allo studio tutelato costituzionalmente.

Antonio PALMIERI (FI), nel sottolineare l'interesse della maggioranza alle importanti tematiche connesse ai settori dell'università e della ricerca, preannuncia con favore la predisposizione da parte del Governo di adeguate misure, contemplate in futuri provvedimenti legislativi, atte a garantire ed incentivare il loro sviluppo.

Ernesto MAGGI (AN) invita la Commissione a segnalare con forza le proprie preoccupazioni per la mancata delineazione nella manovra di finanza pubblica di adeguate linee strategiche di intervento nei settori dell'università e della ricerca.

Ritiene fondamentale che la Commissione si attivi in tale direzione, sollecitando il Governo a far fronte alle urgenti problematiche che investono tali ambiti e che necessitano di tempestiva e idonea soluzione e quindi in sostanza ad intraprendere una seria e responsabile politica in materia.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, in relazione agli interventi svolti da più deputati, sottolinea che un bilancio complessivo sul lavoro svolto dalla Commissione potrà essere fatto solo al termine della legislatura. Segnala peraltro che, a suo avviso, a volte si ottengono risultati più efficaci non « alzando la voce » e moltiplicando le richieste, ma concentrandosi su questioni specifiche e perseguendone il concreto soddisfacimento. Evidenzia quindi che vi sono sicuramente alcuni temi su cui più netta è la difficoltà di rapporto tra maggioranza e Governo, che attengono peraltro soprattutto a settori diversi da quelli ora in esame, come quelli della promozione del libro, dello spettacolo dal vivo e della cinematografia.

Flavio RODEGHIERO (LNFP), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione del relatore, si associa alle preoccupazioni del deputato Maggi in ordine alla difficoltà di affrontare concretamente, nel quadro delle attuali compatibilità di bilancio, temi di primaria rilevanza per lo sviluppo del paese, quali quelli dell'università e della ricerca. Al proposito, sottolinea in particolare l'esigenza di promuovere una programmazione di lungo periodo delle politiche attinenti a questi settori.

Andrea MARTELLA (DS-U), nel ribadire anch'egli la necessità che la Commissione non assuma un discutibile atteggiamento rinunciatario, ma piuttosto operi nel rispetto delle funzioni ad essa proprie, indicando i propri rilievi al Governo, ribadisce il suo giudizio di totale contrarietà in ordine alle previsioni recate dalla manovra di finanza pubblica in materia di università e ricerca, stante l'esiguità dei fondi destinati a tali settori.

Lamentando quindi l'assenza di adeguatezza e di lungimiranza nelle linee politiche adottate dal Governo in materia, stigmatizza altresì il *modus operandi* della maggioranza, ritenendola colpevolmente silente e supina rispetto a tale discutibile politica e invita infine la Commissione a dedicare la massima attenzione alle tematiche collegate ai settori dell'università e della ricerca, considerata la loro preminente importanza per il potenziamento culturale della nazione.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, pur ritenendo non condivisibili i toni in alcuni casi assunti dalla discussione, esprime il proprio apprezzamento per gli interventi anche fortemente svolti dai de-

putati di opposizione nel corso del dibattito. Invita peraltro a tenere presente che il rapporto tra maggioranza e Governo è per sua natura caratterizzato da elementi problematici e complessi che non si prestano a eccessive semplificazioni, e ribadisce che, a suo avviso, la Commissione ha in più occasioni dimostrato di essere capace di svolgere un ruolo, se non molto visibile, sicuramente assai efficace.

Avverte quindi che si procederà prima alla votazione della proposta di relazione favorevole del relatore e che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la proposta di relazione contraria presentata dai deputati Grignaffini ed altri.

La Commissione approva la proposta di relazione sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella n. 7) e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria formulata dal relatore e delibera di nominare il deputato Garagnani quale relatore presso la Commissione bilancio sulla medesima tabella.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, avverte che risulta pertanto preclusa la proposta di relazione presentata dai deputati Grignaffini ed altri (*vedi allegato 4*).

La Commissione passa all'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (Tabella n. 14) e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria (*vedi allegato 3*).

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, avverte che tra le proposte emendative riferite allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (Tabella n. 14) e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria presentano profili di dubbia ammissibilità gli articoli aggiuntivi Carlucci 5310-*bis*/VII/35.01, che introduce speciali disposizioni per la riemersione di beni culturali in possesso di privati, in quanto recante norme ordinamentali che non presentano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi, e Lolli 5310-*bis*/VII/36.03, che stanzia risorse per la realizzazione dei Giochi del Mediterraneo a Pescara, in quanto recante una norma onerosa non direttamente finalizzata al sostegno o al rilancio dell'economia e di carattere localistico.

Avverte inoltre che gli articoli aggiuntivi Tocci 5310-*bis*/VII/8.01, che stanzia risorse per la realizzazione di un programma di controlli satellitari contro l'abusivismo edilizio, e Grignaffini 5310-*bis*/VII/36.01, in materia di erogazioni liberali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, investono materie di prevalente competenza di altre Commissioni.

Invita quindi i presentatori delle proposte emendative richiamate a ritirarle, anche al fine di una loro eventuale ripresentazione in Commissione bilancio.

Fabio GARAGNANI (FI), *relatore*, esprime parere su tutte le proposte emendative in esame, tranne che sull'emendamento Orsini 5310-*bis*/VII/Tab. A.7, volto a incrementare gli accantonamenti del Ministero per i beni e le attività culturali per la realizzazione di interventi in favore della Fondazione Toscanini, cui è favorevole.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 6*).

Il sottosegretario Valentina APREA concorda con il parere del relatore.

Paolo SANTULLI (FI) sottolinea la rilevanza della questione cui l'emendamento Masini 5310-*bis*/VII/Tab. A.6 tenta di dare risposta: esso è infatti volto a preordinare le risorse necessarie per la prosecuzione e il rafforzamento dell'importante ruolo svolto dall'Istituto regionale per le ville tuscolane nella tutela e valorizzazione di un'importante serie di beni culturali di grande valore e interesse.

Carlo CARLI (DS-U) intende richiamare l'attenzione sulle previsioni recate dall'articolo 30 del disegno di legge finanziaria in materia di conservazione dei beni

culturali, sottolineandone l'inadeguatezza, essendo nelle medesime delineato un meccanismo, a suo giudizio, poco efficace e idoneo ad incentivare i privati ad effettuare i relativi interventi, considerata l'assenza di apposite agevolazioni fiscali.

Nel ritenere inoltre improprio che si faccia riferimento nella norma alla concessione in uso del bene culturale, stante la potenziale acquisizione della proprietà del medesimo da parte del privato, suggerisce l'opportunità, come sottolineato nelle apprezzabili proposte emendative presentate al riguardo da esponenti dell'opposizione, di riferirsi più correttamente alla locazione, in tal modo salvaguardandosi la natura pubblica di tale bene e la sua intrinseca attitudine alla fruibilità da parte della collettività.

Dopo aver sottolineato l'esiguità delle risorse destinate al Fondo unico per lo spettacolo, richiama infine la necessità di garantire adeguati contributi all'Accademia dei Lincei, stante il suo preminente rilievo nel panorama culturale nazionale.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U), nell'esprimere apprezzamento per il timido segnale di apertura contenuto nella proposta di relazione del relatore, che chiede di stanziare nuove risorse per l'approvazione di interventi legislativi nel campo della promozione del libro, dello spettacolo e del cinema, ritiene ingiustificato che la medesima disponibilità non sia riservata ad altre richieste delle opposizioni, che a suo giudizio sono altrettanto condivisibili.

Al proposito, rinviando a quanto già detto dal deputato Carli, richiama in particolare le limitate modifiche che si propone di introdurre nell'articolo 30 del disegno di legge finanziaria, che non contraddicono l'impianto proposto dal Governo, ma ne migliorano l'operatività e lo rendono compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.

Sul piano delle risorse, segnala in particolare le gravi conseguenze della riduzione degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e di quelli della cosiddetta « legge obiettivo », che, come è noto, sono in parte destinati a interventi in materia di beni e attività culturali e che, nelle dichiarazioni del Governo e della maggioranza, avrebbero dovuto compensare la riduzione del FUS. In sostanza, in mancanza di significativi interventi correttivi, la finanziaria non individua le risorse necessarie per attuare le politiche e gli interventi annunciati da maggioranza e Governo in materia di beni e attività culturali.

Alla luce di tale situazione, cui il relatore non dà che una risposta molto parziale, annuncia il ritiro di tutte le proposte emendative da lei sottoscritte.

In conclusione, manifesta perplessità in ordine al fatto che il relatore abbia espresso parere favorevole unicamente sull'emendamento Orsini 5310-*bis*/VII/Tab. A.7, su cui - pur non potendo disconoscere la rilevanza della Fondazione Toscanini - preannuncia un orientamento tendenzialmente contrario, considerato il contesto in cui si verrebbe ad inserire. Peraltro, segnala al presentatore dell'emendamento che sarebbe opportuno riconoscere anche il ruolo svolto da un'altra importante istituzione operante nel medesimo settore e che insiste nella medesima area territoriale: si riferisce all'Accademia filarmonica di Bologna-Orchestra Mozart, che rappresenta una realtà di punta nel panorama musicale italiano ed europeo.

Giovanni LOLLI (DS-U) invita il relatore e il Governo a riconsiderare il proprio orientamento in ordine all'articolo aggiuntivo 5310-*bis*/VII/36.02, volto ad assicurare le necessarie risorse agli enti di promozione sportiva, il cui finanziamento pubblico è andato gravemente scemando nel corso degli ultimi anni. Sottolinea che tale proposta emendativa è stata sottoscritta da esponenti di gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione e risponde a un'esigenza oggettiva che prescinde da qualsiasi logica di appartenenza politica.

Andrea COLASIO (MARGH-U) sottolinea che gli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione non sono affatto caratterizzati da un atteggiamento distruttivo o pregiudiziale. Al contrario, essi si

pongono spesso l'obiettivo di dare concreta applicabilità a intenti che la maggioranza e il Governo dichiarano di voler perseguire.

Nel caso specifico delle disposizioni dell'articolo 30, sottolinea che il testo proposto dal Governo presenta diversi aspetti problematici, che gli emendamenti delle opposizioni si sforzano di correggere proprio nell'intento di rendere effettivo ed efficace l'intervento proposto, ponendo allo stesso tempo precisi paletti a tutela dei beni culturali interessati e delle competenze che spettano alle regioni in tale materia. In particolare, sottolinea la necessità di introdurre incentivi fiscali che rendano realmente attrattiva la partecipazione dei privati agli interventi di restauro e conservazione dei beni in oggetto.

In ordine al parere espresso dal relatore, ritiene assurdo che l'orientamento sia favorevole solo sul pur importante intervento in favore della Fondazione Toscanini.

Infine, nel ritirare tutti gli emendamenti da lui sottoscritti, rivolge un accorato appello alla maggioranza affinché promuova importanti correttivi alla manovra, inducendo il Governo a stanziare le risorse necessarie per consentire effettivamente l'approvazione dei provvedimenti già all'esame della Commissione e incrementare adeguatamente il Fondo unico per lo spettacolo.

Paolo SANTULLI (FI) dichiara di voler sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Lolli 5310-*bis*/VII/36.02, sottolineando la rilevanza sociale.

Andrea Giorgio Felice Maria ORSINI (FI), ritiene infondate le accuse mosse da esponenti dell'opposizione in merito alla mancanza di reale libertà della maggioranza, che sarebbe subordinata in modo acritico e passivo alle direttive politiche del Governo. Sottolinea ironicamente che talora può anche accadere che la maggioranza non protesti contro il Governo semplicemente perché ne condivide le scelte strategiche.

In relazione all'emendamento 5310-*bis*/VII/Tab. A.7, di cui sottolinea il carattere tutt'altro che localistico, dichiara sicuramente accoglibile la sollecitazione del deputato Grignaffini circa l'opportunità di prevedere che almeno una parte delle risorse in oggetto sia destinate anche ad interventi in favore dell'Accademia filarmonica di Bolgona-Orchestra Mozarticolo

Guglielmo ROSITANI (AN), pur condividendo l'opportunità di prevedere interventi in favore della Fondazione Toscanini, sottolinea che la medesima istituzione ha già ricevuto consistenti risorse di 3 milioni e 200 mila euro nell'anno in corso e che peraltro anche un'altra organizzazione operante nel settore musicale emiliano, ossia il Parma Reggio Festival, ha ottenuto 2 milioni di euro. Auspica pertanto che il Governo si impegni ad attuare un'equilibrata politica in materia di spettacolo, garantendo idonei stanziamenti anche a favore di altre importanti realtà culturali.

Fabio GARAGNANI (FI), *relatore*, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere contrario, per ragioni di coerenza, anche sull'emendamento Orsini 5310-*bis*/VII/Tab. A.7.

Il sottosegretario Valentina APREA concorda con il parere del relatore.

Guglielmo ROSITANI (AN) annuncia il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Lolli 5310-*bis*/VII/36.02, pur sottolineando che a tale posizione non deve essere dato un significato di contrapposizione politica rispetto alla posizione assunta dal relatore.

Andrea COLASIO (MARGH-U), nel dare atto della coerenza del relatore, annuncia peraltro il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Orsini 5310-*bis*/VII/Tab. A.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Lolli 5310-*bis*/VII/36.02, respinge l'emendamento Masini 5310-bis/VII/Tab. A.6 e approva l'emendamento Orsini 5310-*bis*/VII/Tab. A.7.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Cola 5310-*bis*/VII/Tab. A.1 e 5310-bis/VII/Tab. A.2. Si intende che vi abbia rinunciato.

Ferdinando Adornato, *presidente*, avverte che si procederà dapprima alla votazione della proposta di relazione favorevole con osservazione formulata dal relatore e che, in caso di approvazione, risulterà preclusa la proposta di relazione contraria presentata dai deputati Colasio ed altri.

La Commissione approva la proposta di relazione sullo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (Tabella n. 14) e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria formulata dal relatore (*vedi allegato 6*) e delibera di nominare il deputato Garagnani quale relatore presso la Commissione bilancio sulla medesima tabella.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, avverte che risulta pertanto preclusa la relazione alternativa presentata dai deputati Colasio ed altri (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 15.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4163, in materia di editoria e diffusione della stampa quotidiana e periodica.

Audizione informale di rappresentanti della FIPEd e dell'USPI.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.15 alle 17.

Audizione informale di rappresentanti di organizzazioni sindacali dei poligrafici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 20.10 alle 20.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Legge finanziaria 2005 (C. 5310-*bis* Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza) e connesse parti del disegno di legge finanziaria.

EMENDAMENTI

ART. 27.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Dall'1 gennaio 2005 le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applicano mediante riduzione delle relative somme fatturate dai gestori dei servizi, esclusi i prelievi fiscali, i quali provvedono ad applicare alle imprese radiotelevisive, ammesse ai benefici il primo anno, la riduzione a partire dalla prima bolletta o fattura successiva alla comunicazione. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinate le modalità e le procedure per l'attuazione del presente comma. È abrogato il comma 4 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

5310-*bis*/VII/27. 4. Giulietti, Carra, Titti De Simone, Grignaffini, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 181, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate e dei libri sostenuta negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 »;

b) al comma 182, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per le imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal collegio sindacale o, in caso di assenza di quest'ultimo, dall'organo amministrativo o dall'imprenditore individuale ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-*bis*. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*. – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

5310-*bis*/VII/27. 6. Giulietti, Grignaffini, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Titti De Simone.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 181, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate e dei libri sostenuta negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 »;

b) al comma 182, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per le imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal collegio sindacale o, in caso di assenza di quest'ultimo, dall'organo amministrativo o dall'imprenditore individuale ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*. *(Superalcolici)* – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento.

5310-*bis*/VII/27. 6. *(Seconda versione).* Giulietti, Grignaffini, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Titti De Simone.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 181, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri è riconosciuto un credito di imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate e dei libri sostenuta negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 »;

b) al comma 182, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per le imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal collegio sindacale o, in caso di assenza di quest'ultimo, dall'organo amministrativo o dall'imprenditore individuale ».

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 9, sostituire le parole: maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, *con le seguenti:* maggiori entrate pari a 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

5310-*bis*/VII/27. 7. Mazzuca.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. L'intervento di cui al comma 181 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato per gli anni 2005, 2006 e 2007. Il limite di spesa per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 è fissato in 97 milioni di euro.

Conseguentemente dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*. *(Superalcolici).* – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento.

5310-*bis*/VII/27. 2. Carra, Colasio, Volpini, Bimbi, Rusconi, Gambale.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. L'intervento di cui al comma 181 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato per gli anni

2005, 2006 e 2007. Il limite di spesa per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 è fissato in 95 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*. – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

5310-*bis*/VII/27. 1. Giulietti, Grignaffini, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Titti De Simone.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Il primo periodo del comma 182 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito dal seguente: « La spesa per l'acquisto della carta deve risultare, per le imprese editrici con fatturato superiore a 1.000.000 di euro, dal bilancio certificato ».

***5310-*bis*/VII/27. 3.** Giulietti, Grignaffini, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Tocci, Sasso.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Il primo periodo del comma 182 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito dal seguente: « La spesa per l'acquisto della carta deve risultare, per le imprese editrici con fatturato superiore a 1.000.000 di euro, dal bilancio certificato ».

***5310-*bis*/VII/27. 5.** Colasio, Carra, Volpini, Bimbi, Rusconi, Gambale.

ART. 29.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

10. All'articolo 74, comma 1, lettera *c)*, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 le parole: « forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e del 80 per cento per i giornali quotidiani e periodici » sono sostituite dalle seguenti: « forfetizzazione della resa dell'80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani e periodici ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-*bis*. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*. – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

5310-*bis*/VII/29. 3. Giulietti, Grignaffini, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

ALLEGATO 2

Legge finanziaria 2005 (C. 5310-*bis* Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2005 e connesse parti del disegno di legge finanziaria.

EMENDAMENTI, ARTICOLI AGGIUNTIVI E ORDINE DEL GIORNO

EMENDAMENTI AL DDL C. 5311

ART. 7.

Al comma 3, sopprimere le parole: delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché.

5311/VII/7. 1. Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.

Alla tabella n. 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

U.P.B. 2.1.5.5 (scuole non statali)

CP: – 284.647.492;

CS: – 284.647.492;

U.P.B. 2.1.5.3 (fondi da ripartire per oneri di personale):

CP: + 284.647.492;

CS: + 284.647.492;

5311/VII/Tab. 7. 1. Titti De Simone, Russo Spena.

Alla tabella n. 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

U.P.B. 2.1.5.5 (scuole non statali)

CP: – 284.647.492;

CS: – 284.647.492;

U.P.B. 2.2.3.4 (fondi da ripartire per l'operatività scolastica):

CP: + 100.647.492;

CS: + 100.647.492;

U.P.B.3.1.1.1 (uffici centrali):

CP: + 84.000.000;

CS: + 84.000.000;

U.P.B. 2.1.5.3 (fondi da ripartire per oneri di personale):

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000;

5311/VII/Tab. 7. 3. Titti De Simone, Russo Spena.

Alla tabella n. 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2.1.5.5 Programmazione ministeriale -

Spese correnti - Oneri comuni - Scuole non statali:

CP: – 71.162.000;

CS: – 71.162.000;

7.1.2.1. Ufficio scolastico regionale per la Lombardia - Spese correnti - Interventi - Scuole non statali

CP: – 12.523.000;

CS: – 12.523.000;

8.1.2.1 - Ufficio scolastico regionale per il Piemonte - Spese correnti - Interventi - Scuole non statali

CP: – 3.576.000;

CS: – 3.576.000;

9.1.2.1 - Ufficio scolastico regionale per la Liguria - Spese correnti - Interventi - Scuole non statali

CP: – 1.626.000;

CS: – 1.626.000;

10.1.2.1 - Ufficio scolastico regionale per il Veneto - Spese correnti - Interventi - Scuole non statali

CP: – 7.147.000;

CS: – 7.147.000;

11.1.2.1 - Ufficio scolastico regionale per la Emilia Romagna - Spese correnti - Interventi - Scuole non statali

CP: – 4.721.000;

CS: – 4.721.000;

12.1.2.1 - Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia- Spese correnti- Interventi - Scuole non statali

CP: – 1.086.000;

CS: – 1.086.000;

13.1.2.1 - Ufficio scolastico regionale per la Toscana - Spese correnti - Interventi - Scuole non statali

CP: – 3.003.000;

CS: – 3.003.000;

14.1.2.1 Ufficio scolastico regionale per l'Umbria - Spese correnti - Interventi - Scuole non statali

CP: – 475.000;

CS: – 475.000;

15.1.2.1 - Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Spese correnti - Interventi - Scuole non statali

CP: – 6.152.000;

CS: – 6.152.000;

16.1.2.1 - Ufficio scolastico regionale per le Marche - Spese correnti - Interventi - Scuole non statali

CP: – 823.000;

CS: – 823.000;

17.1.2.1 - Ufficio scolastico regionale per il Molise - Spese correnti - Interventi - Scuole non statali

CP: – 178.000;

CS: – 178.000;

18.1.2.1 - Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo - Spese correnti - Interventi - Scuole non statali

CP: – 841.000;

CS: – 841.000;

19.1.2.1 - Ufficio scolastico regionale per la Puglia - Spese correnti - Interventi - Scuole non statali

CP: – 3.698.000;

CS: – 3.698.000;

20.1.2.1 - Ufficio scolastico regionale per la Campania - Spese correnti - Interventi - Scuole non statali

CP: – 8.531.000;

CS: – 8.531.000;

21.1.2.1 - Ufficio scolastico regionale per la Basilicata - Spese correnti - Interventi - Scuole non statali

CP: – 311.000;

CS: – 311.000;

22.1.2.1 - Ufficio scolastico regionale per la Calabria - Spese correnti - Interventi - Scuole non statali

CP: – 2.812.000;

CS: – 2.812.000;

23.1.2.1 - Ufficio scolastico regionale per la Sardegna - Spese correnti - Interventi - Scuole non statali

CP: – 1.210.000;

CS: – 1.210.000;

7.1.1.2 - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche

CP: + 27.699.000;

CS: + 27.699.000;

8.1.1.2 - Ufficio scolastico regionale per il Piemonte - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche

CP: + 7.909.000;

CS: + 7.909.000;

9.1.1.2 - Ufficio scolastico regionale per la Liguria - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche

CP: + 3.597.000;

CS: + 3.597.000;

10.1.1.2 - Ufficio scolastico regionale per il Veneto - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche

CP: + 15.808.000;

CS: + 15.808.000;

11.1.1.2 - Ufficio scolastico regionale per la Emilia Romagna - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche

CP: + 10.443.000;

CS: + 10.443.000;

12.1.1.2 - Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia - Spese correnti- Funzionamento - Strutture scolastiche

CP: + 2.402.000;

CS: + 2.402.000;

13.1.1.2 - Ufficio scolastico regionale per la Toscana - pese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche

CP: + 6.643.000;

CS: + 6.643.000;

14.1.1.2 - Ufficio scolastico regionale per l'Umbria - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche

CP: + 1.051.000;

CS: + 1.051.000;

15.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche

CP: + 13.607.000;

CS: + 13.607.000;

16.1.1.2 - Ufficio scolastico regionale per le Marche - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche

CP: + 1.821.000;

CS: + 1.821.000;

17.1.1.2 - Ufficio scolastico regionale per il Molise - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche

CP: + 395.000;

CS: + 395.000;

18.1.1.2 - Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo - Spese correnti - Funzionamento - Strutture

CP: + 1.861.000;

CS: + 1.861.000;

19.1.1.2 - Ufficio scolastico regionale per la Puglia - Spese correnti - Funzionamento -Strutture scolastiche

CP: + 8.180.000;

CS: + 8.180.000;

20.1.1.2 - Ufficio scolastico regionale per la Campania - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche

CP: + 18.870.000;

CS: + 18.870.000;

21.1.1.2 - Ufficio scolastico regionale per la Basilicata - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche

CP: + 6.220.000;

CS: + 6.220.000;

22.1.1.2 - Ufficio scolastico regionale per la Calabria - Spese correnti - Funzionamento -Strutture scolastiche

CP: + 6.220.000;

CS: + 6.220.000;

23.1.1.2 - Ufficio scolastico regionale per la Sardegna - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche

CP: + 2.677.000;

CS: + 2.677.000;

5311/VII/Tab. 7. 5. Villetti.

Alla tabella n. 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

U.P.B. 3.1.2.1 :

CP: − 1.008.417;

CS: − 1.008.417;

U.P.B. 2.2.3.1 (Beni mobili):

CP: + 1.008.417;

CS: + 1.008.417;

5311/VII/Tab. 7. 2. Titti De Simone, Russo Spena.

EMENDAMENTI AL DDL C. 5310-*BIS*

ART. 2.

Al comma 2, dopo le parole: diritti soggettivi *inserire le seguenti:* , per il funzionamento delle università e degli enti pubblici di ricerca entro il limite dell'incremento annuo del fabbisogno finanziario, rispettivamente, del 4 per cento per le università statali e del 5 per cento per gli enti pubblici di ricerca,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

ART. 37-*bis*. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). – 1.* L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

5310-*bis*/VII/2. 3. Colasio, Grignaffini, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Le università che, nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, non hanno superato per spese di personale il tetto del 90 per cento del *budget* complessivo possono assumere ricercatori e professori già idonei, entro il limite del precitato tetto. Analoga possibilità di assunzione è riconosciuta agli enti pubblici di ricerca.

2-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono inoltre consentite, entro il limite di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni di professori universitari di prima e seconda fascia risultati idonei nelle relative procedure di valutazione comparativa espletate entro il 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

ART. 37-*bis*. – *1.* A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

5310-*bis*/VII/2. 4. Colasio, Grignaffini, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-*bis*. *(Destinazione di una quota dell'otto per mille dell'IRPEF ad innovazione e ricerca)*. – 1. All'articolo 48, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: « conservazione dei beni culturali » sono aggiunte le seguenti: « , progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ».

5310-*bis*/VII/4. 01. Martella, Tocci, Grignaffini, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-*bis*. *(Regole sull'appartenenza dei risultati della ricerca universitaria)*. – 1. La determinazione dell'appartenenza dei risultati delle attività di ricerca tecnologica realizzata all'interno delle università e degli enti di pubblici aventi come scopo istituzionale la ricerca, sia essa svolta nell'ambito dell'attività accademica dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni, è rimessa alle norme regolamentari emanate dalle università e dagli enti di ricerca, nell'esercizio della loro autonomia. Resta fermo che il diritto di essere riconosciuti autori dell'innovazione spetta ai soli ricercatori.

2. L'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

5310-*bis*/VII/6. 01. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Carli, Chiaromonte, Capitelli, Sasso, Lolli, Giulietti, Buffo.

ART. 7.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: la disciplina ivi prevista *con le seguenti:* esclusivamente la disciplina prevista nei predetti commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*. – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

5310-*bis*/VII/7. 1. Grignaffini, Colasio, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: sei comuni e tre università nei quali durante l'anno 2005 *con le seguenti:* sei comuni, tre università e due enti pubblici di ricerca nei quali durante l'anno 2005.

5310-*bis*/VII/12. 1. Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.

ART. 14.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. Al personale, rimasto in servizio ai sensi degli articoli 113 e 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e successive modificazioni, o della legge n. 204 del 1992, si applica il disposto dell'articolo 2, commi 1, 2 e 4 del decreto-legge n. 57 del 1987, convertito dalla legge n. 158 del 1987. In particolare, a tale personale si applica il disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 57 del 1987, con eguale decorrenza, qualora ad essi sia stato applicato quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 530, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.

5310-*bis*/VII/14. 1. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.

ART. 15.

Al comma 1, sostituire le parole: nel triennio 1999-2001 *con le seguenti:* nel triennio 2001-2003.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente: ART. 37-*bis*. *(Aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico).* – 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, procede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro.

5310-*bis*/VII/15. 1. Colasio, Grignaffini, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Al comma 2, dopo le parole: della salute *aggiungere le seguenti:* , del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, unicamente ai fini della realizzazione del programma *Socrates*.

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre del 3 per cento, per l'anno 2005, gli importi relativi a tutte le voci.

5310-*bis*/VII/15. 3. Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. L'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è autorizzato ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso dell'anno 2005, per la realizzazione del programma *Socrates*.

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre del 3 per cento, per l'anno 2005, gli importi relativi a tutte le voci.

5310-*bis*/VII/15. 4. Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

2-*bis*. Per la stipula da parte delle università di contratti di ricerca e insegnamento universitario con giovani studiosi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al cofinanziamento, nella misura del 50 per cento dell'importo minimo determinato e dei relativi oneri previdenziali, per la stipula da parte delle università di 2.000 nuovi contratti di ricerca e di insegnamento per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, da consolidarsi per gli anni successivi, sulla base dell'importo del cofinanziamento complessivo dell'anno 2007.

2-*ter*. Il cofinanziamento di cui al comma 2-*bis* avviene con le procedure e secondo le modalità già stabilite per il cofinanziamento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando il vincolo per le università di destinare complessivamente alla stipula dei contratti di cui alta presente legge una somma, comprensiva del contributo ministeriale, annualmente non inferiore al doppio dell'importo assegnato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a titolo di cofinanziamento, in attuazione dell'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e della presente disposizione.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto legislativo n. 300 del 1999 – ar-

ticolo 70, comma 2 – Agenzia delle entrate, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 50.000;
2006: – 50.000;
2007: – 50.000.

5310-*bis*/VII/15. 5. Grignaffini, Colasio, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Al comma 7 sopprimere le parole da: i cui oneri *fino alla fine del comma.*

5310-*bis*/VII/15. 6. Titti De Simone, Grignaffini, Colasio, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Al fine di garantire la copertura finanziaria relativa agli incrementi di retribuzione determinati per legge o per contratto del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo delle università, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 il fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato rispetto all'anno precedente in misura percentuale pari all'incremento del prodotto interno lordo a valori nominali, come previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento nell'anno precedente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

5310-*bis*/VII/15. 7. Tocci, Martella, Grignaffini, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. A decorrere dal 2004 le spese annue sostenute dalle università per la corresponsione al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dei miglioramenti economici conseguenti all'applicazione di norme di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro sono loro rimborsate mediante apposita integrazione del fondo di finanziamento ordinario dell'anno successivo. Il rimborso è disposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in misura pari alle spese effettivamente sostenute da ciascuna università nell'anno precedente, ovvero in misura pari ad una percentuale di tali spese determinata annualmente dalla legge finanziaria in misura comunque non inferiore all'ottanta per cento. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio decreto i criteri per il calcolo degli oneri sostenuti dalle università per i miglioramenti economici di cui al comma 1. Nel caso in cui in una università risultasse superato il limite percentuale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le spese annue effettivamente sostenute dall'università per i miglioramenti economici sono figurativamente ridotte di una quota percentuale pari al superamento del suddetto limite. Per il 2004 la percentuale di cui al comma 2 è fissata al novanta per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

5310-*bis*/VII/15. 8. Grignaffini, Martella, Tocci, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.

ART. 16.

Sopprimere il comma 2.

5310-*bis*/VII/16. 15. Colasio, Grignaffini, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Tutte le nomine a tempo determinato del personale docente, effettuate per t'anno scolastico 2004-2005 sulla base delle graduatorie provinciali permanenti, sono trasformate con la medesima decorrenza, ai fini giuridici ed economici, a tempo indeterminato. Nell'anno scolastico 2005-2006 le sedi definitive e le eventuali nuove nomine, sono assegnate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti e delle vigenti graduatorie del concorso per titoli ed esami. Il personale già nominato a tempo indeterminato, a cui non possa essere assegnata la sede definitiva sulla base dei posti disponibili, rimane in servizio a tempo indeterminato e collocato negli organici di istituto. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 sono assegnati a tempo indeterminato il 70 per cento dei posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico corrispondente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale ATA.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*. *(Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo* Sport utility vehicles*).* – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

5310-*bis*/VII/16. 2. Colasio, Grignaffini, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per l'anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto è aumentata in rapporto all'incremento della popolazione scolastica.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni.*

2005:–:2.000;
2006: – 2.000;
2007: – 2.000.

5310-*bis*/VII/16. 3. Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione di una quota determinata dall'eventuale aumento della popolazione scolastica.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 2.000;
2006: – 2.000;
2007: – 2.000.

5310-*bis*/VII/16. 4. Colasio, Grignaffini, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione di una quota pari al *turn over* realizzato al termine dell'anno scolastico 2004.

5310-*bis*/VII/16. 5. Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale previsione non opera nei confronti degli insegnanti di sostegno per gli studenti diversamente abili nelle scuole di ogni ordine e grado, la cui dotazione organica di diritto è aumentata del 10 per cento nell'anno scolastico 2005-2006 rispetto a quella dell'anno scolastico 2004-2005.

5310-*bis*/VII/16. 1. Mazzuca.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Tutte le nomine a tempo determinato del personale docente, effettuate per l'anno scolastico 2004-2005 sulla base delle graduatorie provinciali permanenti, sono trasformate con la medesima decorrenza, ai fini giuridici ed economici, a tempo indeterminato. Nell'anno scolastico 2005-2006 le sedi definitive e le eventuali nuove nomine, sono assegnate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti e delle vigenti graduatorie del concorso per titoli ed esami. Il personale già nominato a tempo indeterminato, a cui non possa essere assegnata la sede definitiva sulla base dei posti disponibili, rimane in servizio a tempo indeterminato e collocato negli organici di istituto. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 sono assegnati a tempo indeterminato il 70 per cento dei posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico corrispondente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale ATA.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*. *(Addizionale sugli autoveicoli del tipo* Sport utility vehicles*)*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né

rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

5310-*bis*/VII/16. 6. Titti De Simone, Colasio, Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

ART. 37-*bis*. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

5310-*bis*/VII/16. 7. Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente articolo:

ART. 37-*bis*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 2 per cento.

5310-*bis*/VII/16. 8. Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Al comma 8, sostituire le parole: 110 milioni di euro *con le seguenti:* 344 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

5310-*bis*/VII/16. 9. Colasio, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Al comma 8, sostituire le parole: 110 milioni di euro *con le seguenti:* 300 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

5310-*bis*/VII/16. 10. Grignaffini, Colasio, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Al comma 8, sopprimere le parole: anticipo delle iscrizioni e.

5310-*bis*/VII/16. 11. Rusconi, Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Nel quadro di una migliore qualificazione del servizio scolastico nonché per favorire la piena attuazione delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, introdotte dalla legge n. 53 del 2003, e per limitare il precariato nel comparto della dirigenza scolastica, è indispensabile dotare le istituzioni scolastiche di personale dirigente stabile e professionalmente qualificato. Nelle norme dell'espletamento del concorso ordinario per il reclutamento del personale dirigente delle scuole, autorizzato a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 25

giugno 2004, i posti, messi a concorso con il corso-concorso selettivo di formazione previsto dall'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 22, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non ancora coperti vengono assegnati, nell'ambito dello medesimo contingente, al personale che, pur ammesso con riserva a tutte le procedure concorsuali, le abbia superate e conseguito l'idoneità. Con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, detto personale è nominato dirigente scolastico con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2004 ed economica dal 1° settembre 2005. Il personale risultato idoneo al suddetto concorso riservato, non nominato per indisponibilità di posti, viene inserito in una apposita graduatoria ad esaurimento, valida fino alla pubblicazione dei vincitori del concorso ordinario per coprire i posti che si renderanno vacanti a seguito del pensionamento dei vincitori del summenzionato concorso riservato.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 700 milioni.

5310-*bis*/VII/16. 12. Carbonella.

Al comma 9, sostituire le parole: 10 milioni di euro *con le seguenti:* 244 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi partrimoni).* – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

5310-*bis*/VII/16. 13. Titti De Simone, Colasio, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per il finanziamento di tutte le spese di funzionamento degli istituti di alta cultura di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. La dotazione del fondo è determinata in 120 milioni di euro per l'anno 2005 e in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 120.000;
2006: – 40.000;
2007: – 40.000.

5310-*bis*/VII/16. 14. Lolli, Capitelli, Grignaffini, Sasso, Buffo, Chiaromonte, Giulietti, Martella, Tocci.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*. – 1. In relazione alle esigenze determinate dal processo di perequazione dei trattamenti economici della dirigenza scolastica, le risorse integrative per il Contratto della V Area Dirigenziale sono determinate in 100 milioni di euro a decorrere dal 2005.

Conseguentemente:

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 100 milioni;
2006: – 100 milioni;
2007: – 100 milioni;

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART 37-*bis*. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

5310-*bis*/VII/16. 01. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella Tocci.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

ART. 16-*bis*. – 1. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998 per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 103 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge n. 468 del 1998.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*. – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

5310-*bis*/VII/16. 03. Sasso, Capitelli, Grignaffini, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

ART. 16-*bis*. – 1. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998 per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 103 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge n. 468 del 1978.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

ART. 37-*bis*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 2 per cento.

5310-*bis*/VII/16. 04. Capitelli, Grignaffini, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

ART. 16-*bis*. *(Fondo per l'incentivazione della mobilità studentesca europea)*. – 1. Al fine di sostenere e incentivare la mobilità studentesca europea, a decorrere dall'anno 2005 è istituito un apposito fondo di 20 milioni di euro per incrementare la partecipazione degli studenti universitari italiani, con particolare riferimento ai meno abbienti, al programma europeo ERASMUS e per aumentare il numero degli studenti stranieri che, nell'ambito dello stesso programma, scelgono un'università ospitante italiana.

2. lI fondo è ripartito annualmente tra gli atenei con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU).

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

ART. 37-*bis*. *(Aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico)*. – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, procede all'aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro.

5310-*bis*/VII/16. 05. Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi, Motta.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*. *(Prestiti fiduciari agli studenti e mobilità internazionale degli studenti)*. – 1. In attuazione del disposto dell'articolo 34 terzo comma della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica n. 509, in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'arti-

colo 4, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 390 del 1991, sono concessi prestiti fiduciari destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi nonché borse di studio speciali, cumulabili con le altre provvidenze del diritto allo studio universitario, finalizzate a consentire la frequenza di periodi di studio, *stages*, corsi, incontri e di ogni altra attività scientifica, culturale e didattica presso istituzioni culturali e scientifiche di tipo universitario all'estero.

2. Con il provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 390 del 1991 sono altresì individuati i requisiti di merito e di reddito per la concessione agli studenti di contributi in conto interessi sul prestito fiduciario e delle borse di studio di cui al comma che precede ed i criteri speciali per la concessione di prestiti fiduciari e di contributi in conto interessi e di borse di studio per la mobilità internazionale agli studenti residenti nelle aree sotto utilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per l'anno 2005, presso il Ministero, un « Fondo di intervento integrativo per la concessione di prestiti fiduciari e di contributi in conto interessi sui prestiti fiduciarie per la mobilità internazionale degli studenti » dell'importo di 10 milioni di euro.

4. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per il rimborso dei prestiti e quelle per la concessione dei prestiti fiduciari e dei contributi in conto interessi attraverso gli enti e le aziende per il diritto allo studio ed i soggetti istituzionali attuatori secondo i singoli ordinamenti regionali del diritto allo studio universitario, mediante convenzioni con aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, provvedono direttamente o mediante idonee istituzioni finanziarie alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca scientifica di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

5. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:

a) i termini e le modalità di erogazione del prestito;

b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito;

c) le modalità e la misura del rimborso del prestito che deve intervenire comunque soltanto dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo.

6. Le regioni a statuto ordinario disciplinano altresì le modalità per l'erogazione attraverso gli enti e le aziende per il diritto allo studio universitario competenti per i singoli ordinamenti regionali ai soggetti aventi titolo delle borse di studio per la mobilità internazionale, previa intesa con le Università, anche mediante convenzioni con Università ed istituzioni scientifiche e culturali estere.

7. Il Fondo è ripartito fra le regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca scientifica, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

8. Nell'utilizzo dei fondi regionali è riconosciuta la priorità di destinazione a favore degli studenti di prima immatricolazione. I Fondi regionali possono essere integrati con contributi di fondazioni, privati ed altri enti pubblici.

9. È abrogato il comma 99 delle legge 24 dicembre 2004, n. 350.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*ter*. *(Superalcolici)*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata dell'8 per cento.

5310-*bis*/VII/16. 08. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*. – 1. Per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 il fondo di finanziamento ordinario delle università è aumentato del 10 per cento rispetto all'anno precedente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*. *(Aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico)*. – 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, procede all'aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sul consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 600 milioni di euro.

5310-*bis*/VII/16. 06. Colasio, Grignaffini, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*. *(Assimilazione del « Consortium GARR » ai consorzi universitari)*. – 1. Ai fini del finanziamento ordinario di funzionamento a valere sull'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il « Consortium GARR », soggetto giuridico responsabile della gestione e dello sviluppo della rete di telecomunicazioni a larga banda che garantisce la connettività nazionale e internazionale alla comunità scientifica italiana, promosso dalla Fondazione CRUI per le università italiane, dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Ente nazionale per le energie alternative (ENEA) e dall'istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), è assimilato ai consorzi universitari di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 12 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

5310-*bis*/VII/16. 07. Tocci, Martella, Grignaffini, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.

ART. 24.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. *(Fondo per infrastrutture per la ricerca)*. – 1. È istituito un fondo speciale per la realizzazione di infrastrutture atte alla ricerca da parte delle Università e dei centri di ricerca e per la gestione delle infrastrutture esistenti.

2. I settori di intervento per il triennio 2005-2007 sono i seguenti: nanotecnologie, scienza dei materiali, postgenomica, navi oceanografiche, calcolo parallelo e reti, partecipazione alle reti infrastrutturali transeuropee tipo *Gread* e *Geant*, dotazione strumentale dei centri di ricerca.

3. Il fondo, precisamente, verrà impiegato, sulla base di un regolamento attuativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e dovrà comunque assicurare il finanziamento degli accordi internazionali gestiti dal Centro nazionale delle ricerche e dall'Istituto nazionale di fisica della materia riguardo la *Large Scale Facilities*, anche in riferimento a contributi già dovuti e non erogati nelle annualità precedenti per i sincrotroni di Trieste e Grenoble.

4. A tal fine sono stanziati sono stanziati 100 milioni di euro per il 2005 e 50 milioni di euro per le annualità 2006 e 2007.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 100.000;
2006: – 50.000;
2007: – 50.000.

5310-*bis*/VII/24. 01. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. *(Fondo per infrastrutture per la ricerca)*. – 1. È istituito un fondo speciale per la realizzazione di infrastrutture atte alla ricerca da parte delle Università e dei centri di ricerca e per la gestione delle infrastrutture esistenti.

2. I settori di intervento per il triennio 2005-2007 sono i seguenti: nanotecnologie, scienza dei materiali, postgenomica, navi oceanografiche, calcolo parallelo e reti, partecipazione alle reti infrastrutturali transeuropee tipo *Gread* e *Geant*, dotazione strumentale dei centri di ricerca.

3. Il fondo, precisamente, verrà impiegato, sulla base di un regolamento attuativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e dovrà comunque assicurare il finanziamento degli accordi internazionali gestiti dal Centro nazionale delle ricerche e dall'Istituto nazionale di fisica della materia riguardo la *Large Scale Facilities*, anche in riferimento a contributi già dovuti e non erogati nelle annualità precedenti per i sincrotroni di Trieste e Grenoble.

4. A tal fine sono stanziati sono stanziati 100 milioni di euro per il 2005 e 50 milioni di euro per le annualità 2006 e 2007.

Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo 300/99 – articolo 70, comma 2 – Agenzia delle entrate, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 100.000;
2006: – 50.000;
2007: – 50.000,

5310-*bis*/VII/24. 02. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. *(Consorzi tra università e enti pubblici di ricerca)*. – Al fine di potenziare la ricerca pubblica, i consorzi tra università e enti pubblici di ricerca per attuare progetti di ricerca comuni sono finanziati, secondo criteri definiti dal MIUR, sentite le competenti commissioni parlamentari, con una somma di 100 milioni di euro per il triennio 2005-2007.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 34.000;
2006: – 34.000;
2007: – 34.000.

5310-*bis*/VII/24. 03. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. *(Consorzi tra università e enti pubblici di ricerca)*. – Al fine di potenziare la ricerca pubblica, i consorzi tra università e enti pubblici di ricerca per attuare progetti di ricerca comuni sono finanziati, secondo criteri definiti dal MIUR, sentite le competenti commissioni parlamentari, con una somma di 100 milioni di euro per il triennio 2005-2007.

Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze

alla voce Decreto legislativo 300/99 – articolo 70, comma 2 – Agenzia del territorio, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 17.000;
2006: – 17.000;
2007: – 17.000;

alla voce Decreto legislativo 300/99 – articolo 70, comma 2 – Agenzia delle dogane, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 17.000;
2006: – 17.000;
2007: – 17.000.

5310-*bis*/VII/24. 04. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. *(Programmi di incentivo alla ricerca in settori rilevanti).* – 1. A partire dall'anno 2005, sono istituite sei aree di ricerca nazionale straordinarie nei seguenti settori:

a) esplorazione dell'universo e aereospazio;

b) biomedicina;

c) neuroscienze;

d) nanotecnologie;

e) tecnologie dell'informazione.

2. A tal fine vengono stanziati, a decorrere dal 2005 e per un triennio, 100 milioni di euro l'anno. Questi fondi vengono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministero dell'università e della ricerca, sentite le competenti commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono destinate delle sezioni *ad hoc* per finanziare:

a) ricerca di base;

b) consorzi tra università ed enti di ricerca;

c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;

d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;

e) alta formazione scientifica.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 100.000;
2006: – 100.000;
2007: – 100.000.

5310-*bis*/VII/24. 05. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. *(Programmi di incentivo alla ricerca nelle frontiere tecnologiche).* – 1. A partire dall'anno 2005 vengono istituiti sei aree di ricerca nazionale straordinarie nei seguenti settori:

a) esplorazione dell'universo e aereospazio;

b) biomedicina;

c) neuroscienze;

d) nanotecnologie;

e) tecnologie dell'informazione.

2. A tal fine vengono stanziati, a decorrere dal 2005 e per un triennio, 100 milioni di euro l'anno. Questi fondi vengono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministero dell'università e della ricerca, sentite le competenti commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono destinate delle sezioni *ad hoc* per finanziare:

a) ricerca di base;

b) consorzi tra università ed enti di ricerca;

c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;

d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;

e) alta formazione scientifica.

Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo – articolo 70, comma 2 – Agenzia delle entrate, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 100.000;
2006: – 100.000;
2007: – 100.000.

5310-*bis*/VII/24. 06. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. *(Consiglio europeo della ricerca di base).* – Per l'anno 2005 sono stanziati 100 milioni di euro per la partecipazione al Consiglio europeo della ricerca di base.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2005: – 100.000.

5310-*bis*/VII/24. 07. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. *(Consiglio europeo della ricerca di base).* – Per l'anno 2005 sono stanziati 100 milioni di euro per la partecipazione al Consiglio europeo della ricerca di base.

Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *alla voce* legge 468/78 – articolo 9-*ter* – Fondo di riserva *apportare la seguente variazione:*

2005: – 100.000.

5310-*bis*/VII/24. 08. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso.

ART. 25.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*. – 1. È istituito il Fondo speciale per la ricerca scientifica e tecnologica sull'utilizzazione dell'idrogeno come fonte energetica. Il suddetto Fondo è finanziato dalle entrate prodotte dalle sanzioni applicate ai titolari di licenze di costruzione di nuovi centrali che non avviano i cantieri entro settembre 2005. La sanzione corrisponde al 10 per cento del valore dell'investimento previsto per la realizzazione della centrale stessa. La sanzione è applicata solo nel caso in cui il titolare della licenza non abbia fondati motivi fisici, amministrativi o sociali che impediscono l'avvio dei lavori.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle attività produttive da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione.

5310-*bis*/VII/25. 01. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.

ART. 27.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*. – 1. Al fine di garantire la dotazione minima di fondi per attività di

ricerca e la partecipazione a progetti europei di ciascun istituto o unità degli enti di ricerca, sono stanziati 100 milioni di euro per gli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti criteri attuativi, sentite le commissioni parlamentari.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 100.000;
2006: – 100.000;
2007: – 100.000.

5310-*bis*/VII/27. 01. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*. – 1. Al fine di garantire la dotazione minima di fondi per attività di ricerca e la partecipazione a progetti europei di ciascun istituto o unità degli enti di ricerca, sono stanziati 100 milioni di euro per gli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti criteri attuativi, sentite le commissioni parlamentari.

Conseguentemente alla tabella A, ridurre del 10 per cento gli importi relativi a tutte le voci per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

5310-*bis*/VII/27. 02. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*. – 1. Al fine di garantire la dotazione minima di fondi per attività di ricerca e la partecipazione a progetti europei di ciascun istituto o unità degli Enti di ricerca, sono stanziati 100 milioni di euro per gli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti criteri attuativi, sentite le commissioni parlamentari.

Conseguentemente dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-*bis*. *(Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo* Sport utilità vehicles*)*. – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 100 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

5310-*bis*/VII/27. 03. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*. – Per consentire la partecipazione degli enti pubblici di ricerca a progetti di ricerca internazionale ed in particolare europei è stanziata la somma di 50 milioni di euro per le annualità 2005, 2006, 2007.

2.Con successivo decreto ministeriale, sentite le commissioni parlamentari, sono definiti i criteri attuativi.

Conseguentemente dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-*bis*. – *(Imposta addizionale sugli autoveicoli di tipo* Sport utility veicles*)*. – 1. A decorrere dal 10 gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utilily vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 50 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

5310-*bis*/VII/27. 04. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*. – Per consentire la partecipazione degli enti pubblici di ricerca a progetti dì ricerca internazionale ed in particolare europei è stanziata la somma di 50 milioni di euro per le annualità 2005, 2006, 2007.

2.Con successivo decreto ministeriale, sentite le commissioni parlamentari, sono definiti i criteri attuativi.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 50.000;
2006: – 50.000;
2007: – 50.000.

5310-*bis*/VII/27. 05. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*. – 1. Per consentire la partecipazione degli enti pubblici di ricerca a progetti di ricerca internazionale ed in particolare europei è stanziata la somma di 50 milioni di euro per le annualità 2005, 2006 e 2007.

2.Con successivo decreto ministeriale, sentite le commissioni parlamentari, sono definiti i criteri attuativi.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 50.000;
2006: – 50.000;
2007: – 50.000.

5310-*bis*/VII/27. 11. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*. – Al fine di realizzare progetti di ricerca e sperimentazione per l'utilizzo della rete elettrica come sistema di trasmissione in larga banda e ridurre il *digital divide* è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro delle attività produttive sono definiti criteri e procedure entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge 469 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa alla leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 10.000;
2006: – 10.000;
2007: – 10.000.

5310-*bis*/VII/27. 06. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*. – Per assicurare la diffusione della banda larga nelle zone territoriali più svantaggiate è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il triennio 2004-2006 per finanziare la partecipazione dell'ASI al progetto europeo per un sistema speciale di telecomunicazioni finalizzato alla riduzione del *digital divide*.

Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge 469 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Art. 9*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa alla leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 10.000;
2006: – 10.000;
2007: – 10.000.

5310-*bis*/VII/27. 07. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*. - *(ENAV e ASI)*. – 1. Le quote versate all'ENAV e all'ASI ai sensi della legge n. 10 del 2001 non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sono assegnate per metà di nuovo all'ASI per l'esercizio 2005 e per l'altra metà al fondo di incentivazione industriale del Ministero delle attività produttive, entro il 28 febbraio 2005, con le procedure di cui al comma 2 per l'esecuzione di progetti di ricerca, di formazione, di sviluppo applicativo e di realizzazione di infrastrutture tecnologiche aventi le finalità indicate dal programma Perseus dell'ASI ed in particolare:

a) rendere più competitive le aziende italiane nell'assegnazione dei contratti del programma Galileo Sat dell'ESA;

b) realizzazione incubatori per imprese che intendono produrre servizi basati sull'infrastruttura satellitare Galileo;

c) promuovere l'attività delle piccole e medie imprese tramite bandi mirati nel campo della ricerca e sviluppo del settore spaziale;

d) promuovere programmi di ricerca di base e applicata nel settore spaziale;

e) sostenere attività di formazione professionale e di alta formazione nel settore;

f) realizzazione del centro di simulazione delle certificazioni del segnale del sistema Galileo;

g) realizzazione delle infrastrutture che rafforzino la candidatura italiana per la sede dell'Agenzia europea di navigazione satellitare.

2. I criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma precedente sono definiti con decreto ministeriale sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. I fondi sono assegnati con procedure concorsuali sulla base della qualità dei progetti presentati.

5310-*bis*/VII/27. 08. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*. – *(Istituto nazionale per la fisica della materia)*. – 1. Per consentire all'Istituto nazionale per la fisica della materia di proseguire le attività di integrazione tra ricerca, università e mondo produttivo e di rafforzare la presenza italiana nell'ambito europeo della fisica della materia, la dotazione dell'Istituto è aumentata di 10 milioni per ciascuna annualità del 2005 al 2007.

2. Gli adempimenti previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 127 del 2003 sono rinviati al 2008.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 10.000;
2006: – 10.000;
2007: – 10.000.

5310-*bis*/VII/27. 09. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*. – *(Istituto nazionale per la fisica della materia)*. – 1. Per consentire all'Istituto nazionale per la fisica della materia di proseguire le attività di integrazione tra ricerca, università e mondo produttivo e di rafforzare la presenza italiana nell'ambito europeo della fisica della materia la dotazione dell'Istituto è aumentata di 10 milioni per ciascuna annualità del 2005 al 2007.

2. Gli adempimenti previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 127 del 2003 sono rinviati al 2008.

Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo 300 del 1999 – Art. 70, comma 2, - Agenzia delle entrate, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 10.000;
2006: – 10.000;
2007: – 10.000.

5310-*bis*/VII/27. 010. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso.

ART. 29.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. L'articolo 8, comma 4, della legge n. 370 del 1999 non si applica al personale già impiegato dalla pubblica amministrazione che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 26 ottobre 1999, sia stato assunto nei ruoli dei professori e ricercatori universitari, al quale sia stato attribuito un assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile, e che non abbia diritto al riconoscimento di alcun servizio prestato in precedenza.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*. – *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*. – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

5310-*bis*/VII/29. 4. Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. È autorizzata la spesa di 110 milioni per l'anno 2005 come contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche per la prosecuzione delle attività, secondo il programma pluriennale vigente, nonché degli obblighi derivanti da attività internazionali. All'onere derivante dall'attuazione della disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

5310-*bis*/VII/29. 5. Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Bambale.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Per interventi straordinari di edilizia universitaria finalizzati al decongestionamento è disposto uno stanziamento aggiuntivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 in favore del Polo di Lecco.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 50.000;
2006: – 50.000;
2007: – 50.000.

5310-*bis*/VII/29. 6. Rusconi, Colasio.

ART. 36.

Al comma 17, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 700 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:

46. A partire dall'anno 2005, per le piccole e medie imprese operanti sul territorio nazionale, è escluso dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) il costo del lavoro di personale addetto alle attività di ricerca e innovazione tecnologica.

47. Le minori entrate per le regioni derivanti dal comma precedente sono compensate dal Ministro dell'economia e delle finanze mediante corrispondente incremento dei trasferimenti erariali alle regioni medesime.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire i seguenti:

ART. 37-*bis*. - *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*. – 1. L'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-*ter*. - *(Superalcolici)*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento.

5310-*bis*/VII/36. 1. Colasio, Grignaffini, Chiromonte, Carli, Buffo, Capitelli Giulietti, Lolli, Martella Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Al comma 17, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 700 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-*bis*. È istituita la « Giornata nazionale della Ricerca Scientifica » che, ogni anno, coinvolge docenti, ricercatori, imprese e istituzioni, intenti a comunicare all'opinione pubblica i valori della scienza e della tecnologia con i seguenti obiettivi:

a) l'individuazione di grandi progetti di ricerca di livello nazionale, nel numero massimo di quindici, al cui sostegno concorrono, tra l'altro, donazioni volontarie, a tal scopo estendendo la destinazione dell'otto per mille delle imposte sul reddito delle persone fisiche;

b) il coordinamento delle attività nazionali in tutti i settori scientifici e tecnologici, compresi i settori e le discipline trasversali, valutando la possibilità di razionalizzare i meccanismi di gestione e di valutazione dei diversi Fondi per il sostegno della ricerca e dell'innovazione, riconducendoli ad una logica unitaria individuando una struttura su cui far confluire ed integrare competenze e risorse;

c) la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria e progressiva esclusiva dalla base imponibile del costo del lavoro del personale addetto alle attività di ricerca e innovazione;

d) l'approvvigionamento di fonti di finanziamento più stabili e indipendenti dal complesso processo decisionale delle singole leggi Finanziarie, destinando al finanziamento di grandi progetti di ricerca nazionale il gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi ovvero facendo affluire ad appositi capitoli di spesa del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca una quota dei proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, di cui all'articolo 23 della presente legge;

e) il contributo delle Fondazioni bancarie al processo di finanziamento della ricerca di base, vincolando almeno il 20 per cento del totale delle risorse erogate dalle Fondazioni a soggetti terzi per iniziative di vario titolo, destinandolo direttamente a progetti e attività di ricerca;

f) l'istituzione, all'interno della « Giornata nazionale della Ricerca Scientifica », del Premio Nazionale per l'innovazione per il quale possono concorrere le società di nuova costituzione di atenei o enti pubblici di ricerca (*spin-off*), prevedendo per la società vincitrice l'esenzio degli oneri sociali per tutti gli addetti alla ricerca per un periodo di cinque anni dalla data di creazione dell'impresa.

5310-*bis*/VII/36. 3. Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.

Al comma 17, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 600 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

46. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: « nonché delle organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS) » sono aggiunte le seguenti parole: « e delle Università, degli Enti pubblici di ricerca »;

b) all'articolo 10, comma 1, è inserito il seguente numero: « 20-*bis)* le prestazioni inerenti ad attività di ricerca effettuate da, e a favore delle, Università cd Enti pubblici di ricerca ».

5310-*bis*/VII/36. 4. Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.

Al comma 17, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 600 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

46. All'articolo 65, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la lettera *c)* con la seguente:

« *c)* le erogazioni liberali fatte a favore di Università, di Istituti di Istruzione Universitaria e della Fondazioni Universitarie, per un ammontare complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato; ».

5310-*bis*/VII/36. 5. Grignaffini, Colasio, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-*bis*. Le dotazioni da iscrivere nel Fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca, previsto dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, a partire dal 1º gennaio 2006, sono indicate nella Tabella D allegata alla relativa legge Finanziaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le opportune modifiche di bilancio.

5310-*bis*/VII/36. 2. Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.

TAB. A.

Alla Tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le voci del 15 per cento per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, al netto delle regolazioni debitorie.

Conseguentemente:

alla Tabella C, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 537 del 1993, – articolo 5, comma 1: spese per il funzionamento delle università, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 700.000;
2006: + 700.000;
2007: + 700.000;

Dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-*bis* – *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)* – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 37-*ter*. – *(Superalcolici)* – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 13 per cento.

5310-*bis*/VII/Tab. A. 13. Colasio, Grignaffini, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2005: – 52.291;
2006: – 52.291;
2007: – 52.291;

voce: Ministero dell'interno:

2005: – 51.000;
2006: – 51.000;
2007: – 51.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la seguente voce:

Ministero dell'interno – Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: – ART. 27: Fornitura gratuita di libri di testo (Settore n. 27) (2.2.3.6 – Altri interventi enti locali cap. 7243):

2005: + 103.291;
2006: + 103.291;
2007: + 103.291.

5310-*bis*/VII/Tab. A. 3. Mazzuca.

Alla Tabella A, ridurre tutte le voci dei vari ministeri, ad eccezione della voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *del 4 per cento per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.*

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca, Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 290, recante norme sul diritto agli studi universitari (4.1.2.12 – diritto allo studio – cap. 1695), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 25.000;

2006: + 25.000;
2007: + 25.000.

* **5310-*bis*/VII/Tab. A. 14.** Grignaffini, Colasio, De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Alla tabella A, ridurre tutti gli importi relativi alle diverse voci, ad eccezione di quella relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *del 4 per cento per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.*

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca, - legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 290, recante norme sul diritto agli studi universitari (4.1.2.12 – diritto allo studio – cap. 1695), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 25.000;
2006: + 25.000;
2007: + 25.000.

* **5310-*bis*/VII/Tab. A. 15.** Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.

Alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2005: – 52.291;

voce Ministero dell'interno:

2005: – 51.000;

Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la seguente voce: Ministero dell'interno – legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: – Art. 27: Fornitura gratuita di libri di testo (Settore n. 27) (2.2.3.6 Altri interventi enti locali – cap. 7243):

2005: + 103.291.

5310-*bis*/VII/Tab. A. 4. Mazzuca.

TAB. B.

Alla Tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci, escludendo quelli finalizzati ai limiti di impegno.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:* legge n. 338 del 2000, articolo 1 comma 1, disposizioni in materia di alloggi e residence per studenti universitari (4.2.3.6 edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica, cap. 7273/P):

2005: + 1.000;
2006: + 1.000;
2007: + 1.000.

5310-*bis*/VII/Tab. B. 5. Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 103.000;
2006: – 250.000;
2007: – 300.000.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce: Ministero dell'interno legge 448/98: Misure di stabilizzazione per la finanza pubblica – Art. 27: Fornitura gratuita dei libri di testo (U.P.B. 2.2.3.6 – Altri interventi enti locali)

2005: + 103.000;
2006: + 250.000;
2007: + 300.000.

5310-*bis*/VII/Tab. B. 6. Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 52.291;
2006: – 52.291;
2007: – 52.291;

e alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 – Art. 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali. (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – Capp. 3890, 3891 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – Cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 51.000;
2006: – 51.000;
2007: – 51.000;

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce: Ministero dell'interno – Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: – Art. 27: Fornitura gratuita di libri di testo (Settore n. 27) (2.2.3.6 – Altri interventi enti locali cap. 7243):

2005: + 103.291;
2006: + 103.291;
2007: + 103.291.

5310-*bis*/VII/Tab. B. 1. Butti, Maggi.

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 103.000;
2006: – 103.000;
2007: – 103.000.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce: Ministero dell'interno legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27 (U.P.B. 2.2.3.6):

2005: + 103.000;
2006: + 103.000;
2007: + 103.000.

5310-*bis*/VII/Tab. B. 7. Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 60.000;
2006: – 60.000;
2007: – 60.000.

Conseguentemente, alla tabella F, al settore 27 (Interventi diversi) Ministero dell'economia e delle finanze, legge 362 del 1998 – Edilizia scolastica – Art. 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 60.000;
2006: + 60.000;
2007: + 60.000.

5310-*bis*/VII/Tab. B. 3. Colasio, Grignaffini, Titti De Simone, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 55.000;
2006: – 55.000;
2007: – 55.000.

Conseguentemente, alla tabella F, al settore 27 (Interventi diversi) Ministero dell'economia e delle finanze, legge 362 del 1998 – Edilizia scolastica – Art. 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 55.000;
2006: + 55.000;
2007: + 55.000.

5310-*bis*/VII/Tab. B. 4. Titti De Simone, Colasio, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 50.000;
2006: – 50.000;
2007: – 50.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (legge n. 940 del 1986): Art. 7, comma 8: edilizia universitaria (settore n. 23) – (4.2.3.9 – Fondo unico per l'edilizia universitaria – cap 7305), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 50.000;
2006: + 50.000;
2007: + 50.000.

5310-*bis*/VII/Tab. B. 8. Rusconi, Colasio.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 110.000.

Conseguentemente, alla Tabella C voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 – Ricerca scientifica – CAP. 8022) *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 50.000.

5310-*bis*/VII/Tab. B. 9. Colasio, De Simone, Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Buffo, capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 52.291;

e alla Tabella C voce: Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – Capp. 3890, 3891, 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – Cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 51.000.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce: Ministero dell'interno – Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: – Art. 27: Fornitura gratuita di libri di testo (Settore . 27) (2.2.3.6 – Altri interventi enti locali – cap. 7243):

2005: + 103.291.

5310-*bis*/VII/Tab. B. 2. Butti, Maggi.

Alla tabella B, ridurre del 4 per cento per l'anno 2005 gli importi relativi a tutte le voci.

Conseguentemente, alla Tabella D, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca legge n. 910 del 1996, articolo 7, comma 8: interventi di decongestionamento degli atenei (limite di impegno) (4.2.3.9 – fondo unico per l'edilizia universitaria – cap. 7304), *apportare la seguente variazione:*

2005: + 50.000.

5310-*bis*/VII/Tab. B. 10. Grignaffini, Colasio, De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Alla tabella B, ridurre del 4 per cento per l'anno 2005 gli importi relativi a tutte le voci.

Conseguentemente, alla Tabella D voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *inserire la seguente voce:* decreto legislativo n. 297 del 1999: rior-

dino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori: Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca (25.2.3.2 – ricerca applicata – cap. 8932/P – 25.2.3.10 – fondi rotativi – cap. 9015):

2005: + 50.000.

5310-*bis*/VII/Tab. B. 11. Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Alla tabella B, ridurre del 2 per cento per l'anno 2005 gli importi relativi a tutte le voci.

Conseguentemente, alla Tabella D voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca legge n. 910 del 1996, articolo 7, comma 8: interventi di decongestionamento degli atenei (limite di impegno) (4.2.3.9 – fondo unico per l'edilizia universitaria – cap. 7304): *apportare la seguente variazione:*

2005: + 23.000.

5310-*bis*/VII/Tab. B. 12. Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.

TAB. C.

Alla tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Legge n. 440 del 1997 – Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 2.1.5.2 – cap. 1270) *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 321.277;
2006: + 321.277;
2007: + 321.277.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

5310-*bis*/VII/Tab. C. 1. Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Alla tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Legge n. 440 del 1997 – Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 2.1.5.2 – cap. 1270) *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 301.277;
2006: + 301.277;
2007: + 301.277.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

5310-*bis*/VII/Tab. C. 2. Colasio, Titti De Simone, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

ORDINE DEL GIORNO

La VII Commissione,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca per il 2005 (tabella n. 7) e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria;

impegna il Governo

ad assicurare che l'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, possa continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso dell'anno 2005, per la realizzazione del programma *Socrates*.

0/5310-*bis*/VII.**1**. Colasio.

ALLEGATO 3

Legge finanziaria 2005 (C. 5310-*bis* Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e connesse parti della legge finanziaria.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 2.

Al comma 2, dopo le parole: diritti soggettivi *inserire le seguenti:* , per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale della nazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

ART. 37-*bis*. – *(Aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico)* — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, procede all'aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 550 milioni di euro.

5310-*bis*/VII/2. 2. Colasio, Grignaffini, Titti De Simone, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Volpini, Carra, Rusconi.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: e gli investimenti fatti dal Ministero dei beni culturali per il recupero la salvaguardia, il restauro, la valorizzazione e la manutenzione del patrimonio archeologico, architettonico, artistico e storico del patrimonio culturale statale.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 139;
2006: – 139;
2007: – 139.

5310-*bis*/VII/2. 1. Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*. – *(Modifica dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003)* — 1. Alla fine dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto il seguente comma:

« 50-*bis*. Per l'anno 2005 viene erogato alle Regioni un contributo, pari a 100 milioni di euro, per il controllo satellitare del proprio territorio ai fini della prevenzione e della repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartisce tale somma tra le regioni e le province autonome ».

Conseguentemente alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Legge 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità dello Stato in materia di bilancio – Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *apportare la seguente variazione:*

2005: – 100.000.

5310-*bis*/VII/8. 01. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.

ART. 15.

Al comma 2, sopprimere le parole: per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2004-2006 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 21.351;
2006: – 21.351;
2007: – 21.351.

5310-*bis*/VII/15. 2. Grignaffini, Colasio, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Volpini, Carra, Rusconi.

ART. 30.

Sopprimerlo.

5310-*bis*/VII/30. 6. Titti De Simone, Colasio, Grignaffini, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30 – *(Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali)* — 1. I beni culturali immobili dello Stato che non siano attualmente o in previsione destinati ad uso pubblico, e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in locazione a soggetti pubblici e privati, con prelazione ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004. I criteri e le modalità della stipula dei contratti di locazione sono stabiliti dal competente organo periferico preposto alla tutela e secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. I beni concessi in locazione ed oggetto dei predetti contratti non perdono, comunque, la loro destinazione al pubblico godimento, e il locatario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di locazione o in apposita convenzione allegata all'atto stesso.

3. Il locatario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione, alla conduzione dell'immo-

bile oggetto della locazione. Gli interventi di restauro e di conservazione sono determinati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 42 del 2004.

4. Qualora il locatario destini l'immobile oggetto della locazione a sede di istituzione aperta al pubblico e senza perseguire finalità di lucro e fornisca un servizio di carattere culturale alla società e al suo sviluppo per fini di studio, di educazione e di svago, il locatario stesso può accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

5. Qualora il locatario dell'immobile tragga proventi dalla vendita di biglietti di ingresso all'immobile o dai servizi realizzati attraverso l'immobile medesimo, i canoni di concessione, i corrispettivi di riproduzione, e la cauzione sono stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

6. Dal canone di locazione sono detratte le spese sostenute dal locatario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso.

7. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell'immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell'immobile.

8. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore. L'individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

9. Ai fini della determinazione delle imposte dirette a carico del soggetto locatario, per le spese sostenute dal locatario per il restauro, la manutenzione e la protezione del bene oggetto della locazione, il locatario medesimo ha diritto a usufruire delle detrazioni fiscali di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis* del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5310-*bis*/VII/30. 4. Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30 – *(Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali)* — 1. I beni culturali immobili dello Stato che non siano attualmente o in previsione destinati ad uso pubblico, e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in locazione a soggetti pubblici e privati, con prelazione ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004. I criteri e le modalità della stipula dei contratti di locazione sono stabiliti dal competente organo periferico preposto alla tutela e secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. I beni concessi in locazione ed oggetto dei predetti contratti non perdono, comunque, la loro destinazione al pubblico godimento, e il locatario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di locazione o in apposita convenzione allegata all'atto stesso.

3. Il locatario si impegna a realizzare a proprie spese gli interverventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione, alla conduzione dell'immobile oggetto della locazione. Gli in-

terventi di restauro e di conservazione sono determinati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 42 del 2004.

4. Qualora il locatario destini l'immobile oggetto della locazione a sede di istituzione aperta al pubblico e senza perseguire finalità di lucro e fornisca un servizio di carattere culturale alla società e al suo sviluppo per fini di studio, di educazione e di svago, il locatario stesso può accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

5. Qualora il locatario dell'immobile tragga proventi dalla vendita di biglietti di ingresso all'immobile o dai servizi realizzati attraverso l'immobile medesimo, i canoni di concessione, i corrispettivi di riproduzione, e la cauzione sono stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

6. Dal canone di locazione sono detratte le spese sostenute dal locatario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso.

7. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell'immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell'immobile.

8. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore. L'individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

9. Ai fini della determinazione delle imposte dirette a carico del soggetto locatario, gli interessi passivi dovuti per la restituzione dei mutui contratti ai sensi del comma 4, del presente articolo sono assimilati alle detrazioni per oneri di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis* del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5310-*bis*/VII/30. 5. Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30 – *(Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali)* — 1. I beni culturali immobili dello Stato che non siano attualmente o in previsione destinati ad uso pubblico, e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in locazione a soggetti pubblici e privati, con prelazione ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004. I criteri e le modalità della stipula dei contratti di locazione sono stabiliti dal competente organo periferico preposto alla tutela e secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. I beni concessi in locazione ed oggetto dei predetti contratti non perdono, comunque, la loro destinazione al pubblico godimento, e il locatario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di locazione o in apposita convenzione allegata all'atto stesso.

3. Il locatario si impegna a realizzare a proprie spese gli interverventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione, alla conduzione dell'immobile oggetto della locazione. Gli interventi di restauro e di conservazione sono determinati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 42 del 2004.

4. Qualora il locatario destini l'immobile oggetto della locazione a sede di istituzione aperta al pubblico e senza perseguire finalità di lucro e fornisca un servizio di carattere culturale alla società e al suo sviluppo per fini di studio, di educazione e di svago, il locatario stesso può accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

5. Qualora il locatario dell'immobile tragga proventi dalla vendita di biglietti di ingresso all'immobile o dai servizi realizzati attraverso l'immobile medesimo, i canoni di concessione, i corrispettivi di riproduzione, e la cauzione sono stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

6. Dal canone di locazione sono detratte le spese sostenute dal locatario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso.

7. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell'immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell'immobile.

8. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore. L'individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

9. Ai fini del calcolo del reddito imponibile per le imposte dirette del soggetto locatario, una quota non superiore al 70 per cento del canone annuo di locazione degli immobili di cui al presente articolo, come risultante dal contratto di locazione medesimo, è assimilata alle erogazioni liberali a favore dello Stato di cui alla lettera *c-nonies)* del comma 2 dell'articolo 65 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5310-*bis*/VII/30. 10. Colasio, Grignaffini, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale, Titti De Simone.

Al comma 1, dopo le parole: I beni culturali immobili dello Stato *inserire le seguenti:* ai quali non risultino interessati i soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. I soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 hanno priorità rispetto agli altri soggetti richiedenti.

5310-*bis*/VII/30. 8. Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Buffo, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Al comma 1, dopo le parole: I beni culturali immobili dello Stato *inserire le seguenti:* ai quali non risultino interessati i soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

5310-*bis*/VII/30. 7. Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Buffo, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in uso *con le seguenti:* in gestione.

5310-*bis*/VII/30. 1. Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: privati *aggiungere le seguenti:* e pubblici.

5310-*bis*/VII/30. 2. Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione dei beni acquisiti in uso ai fini della pubblica fruizione. Qualora al concessionario pervenga un utile dalla gestione dei beni acquisiti in uso, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

5310-*bis*/VII/30. 9. Carli, Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Buffo, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Al comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: del Direttore regionale competente *aggiungere le seguenti:* di concerto con la regione ove il bene è situato.

5310-*bis*/VII/30. 3. Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.

ART. 35.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

ART. 35-*bis*. – *(Riemersione di beni culturali in possesso di privati)* — 1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

« ART. 11-*bis* – *(Beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico in possesso di privati)* — 1. I privati possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico, definiti ai sensi dell'articolo 10, non denunciati né consegnati a norma delle disposizioni di cui al Capo VI, ne acquisiscono la proprietà mediante pagamento del 5 per cento del valore determinato ai sensi dell'articolo 99.

2. La richiesta è presentata alla competente soprintendenza corredata da documentazione fotografica e descrittiva, anche informatica, idonea alla certa e completa identificazione dei beni e del luogo ove essi si trovano, eventualmente periziata da un esperto in relazione al valore ed alla autenticità, e da ogni altra documentazione utile, nonché dalla dichiarazione dell'interessato, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso o la detenzione in buona fede.

3. La soprintendenza si esprime entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda, determinando il valore di acquisto dei beni; entro il medesimo termine può procedere alla loro ispezione od ordinarne la presentazione. Qualora la soprintendenza non si esprima nel termine indicato, la richiesta si intende accolta. Con il provvedimento di accoglimento della domanda, la soprintendenza dispone che i beni siano inventariati come proprietà privata e detta le eventuali disposizioni per la loro integrità e conservazione, ivi comprese le limitazioni alla circolazione. Il provvedimento non costituisce dichiarazione di autenticità.

4. Ricorrendone le condizioni, la soprintendenza provvede altresì alla verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12. Ai beni culturali privati, come definiti dal presente articolo, si applicano le disposizioni sulla prelazione di cui alla sezione II del Capo IV.

5. Salve le prescrizioni per la loro integrità e conservazione e previa comunicazione alla soprintendenza competente per i soli beni dichiarati di interesse ai sensi dell'articolo 13, i beni culturali privati, come definiti dal presente articolo, possono essere oggetto di attività contrattuale a titolo gratuito o oneroso e la loro circolazione è libera, in deroga alle disposizioni della sezione I del Capo IV e delle sezioni I e II del Capo V. La

mancata comunicazione, per i beni dichiarati di interesse ai sensi dell'articolo 13, ricade nelle ipotesi di cui agli articoli 173 e 174.

6. I possessori ed i detentori di beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico che facciano domanda di acquisizione in proprietà secondo le modalità previste dal presente articolo, non sono punibili per i reati di cui agli articoli 174 e 175, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché 648 e 712 del codice penale, a condizione che non abbiano riportato condanne definitive per delitti di cui al Capo I del Titolo II della Parte IV ».

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotto dal presente articolo, la presentazione della domanda di acquisizione in proprietà estingue i reati di cui agli articoli 174 e 175 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché 648 e 712 del codice penale, anche nel caso in cui il procedimento sia in corso, a condizione che essa sia presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, primo periodo.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti e le modalità di presentazione della richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotto dal presente articolo, e delle comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 11-*bis*. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali sono dettate le disposizioni per la catalogazione e l'archiviazione informatica delle documentazioni, nonché delle comunicazioni presentate ai sensi dei commi 2 e 5, dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, assicurando la compatibilità e l'interscambio informativo con la banca dati di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. All'articolo 92 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « non superiore al quarto del » sono sostituite dalle seguenti: « pari al »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Nel caso previsto dall'articolo 90 il proprietario dell'immobile o del fondo o, in assenza di questi, lo scopritore possono optare, nei casi in cui non vi sia l'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13, per la richiesta di assegnazione in proprietà di cui all'articolo 11-*bis* ».

5. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede ad assicurare la più sollecita e ampia diffusione della conoscenza della presente legge presso l'opinione pubblica, avvalendosi anche dei mezzi di comunicazione di massa, e adotta ogni misura idonea a promuoverne e agevolarne l'applicazione da parte dei cittadini.

5310-*bis*/VII/35. 01. Carlucci, Orsini, Santulli, Licastro Scardino.

ART. 36.

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

ART. 36-*bis*. — *(Estensione alle persone fisiche della disciplina fiscale delle erogazioni liberali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo)* — 1. Alla fine della lettera *c-nonies)* del comma 2 dell'articolo 65 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: « Sono altresì deducibili le erogazioni liberali delle persone fisiche, entro i complessivi limiti di importo di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 100.000;
2006: – 100.000;
2007: – 100.000.

5310-*bis*/VII/36. 01. Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Volpini, Gambale, Rusconi.

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

ART. 36-*bis*. 1. Al fine di consentire agli enti di promozione sportiva di svolgere i propri compiti istituzionali sono destinati 10 milioni di euro per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2005.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 10.000;
2006: – 10.000;
2007: – 10.000.

5310-*bis*/VII/36. 02. Lolli, Aracu, Titti De Simone, Mosella, Peretti, Ronchi, Sandi, Santulli.

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

ART. 36-*bis*. 1. Per i Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno nella città di Pescara sono stanziati 10 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 10.000;
2006: – 10.000;
2007: – 10.000.

5310-*bis*/VII/36. 03. Lolli, Aracu.

TAB. A.

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 32.000;
2006: – 32.000;
2007: – 32.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (UPB 5.1.2.2 – Fondo Unico per lo spettacolo – Capp. 2641, 2642 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; UPB 5.2.3.9 – Fondo unico per lo spettacolo – Capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 32.000;
2006: + 32.000;
2007: + 32.000.

5310-*bis*/VII/Tab.A. 11. Titti De Simone, Colasio, Grignaffini, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Carra, Rusconi, Volpini.

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 22.000;
2006: – 22.000;
2007: – 22.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (UPB 5.1.2.2 – Fondo Unico per lo spettacolo – Capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; UPB 5.2.3.9 – Fondo unico per lo spettacolo – Capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 22.000;

2006: + 22.000;
2007: + 22.000.

5310-*bis*/VII/Tab.A. 10. Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Volpini, Gambale, Rusconi, Carra.

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 19.000;
2006: – 19.000;
2007: – 19.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (UPB 5.1.2.2 – Fondo Unico per lo spettacolo – Capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; UPB 5.2.3.9 – Fondo unico per lo spettacolo – Capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 19.000;
2006: + 19.000;
2007: + 19.000.

5310-*bis*/VII/Tab.A. 12. Colasio, Grignaffini, Titti De Simone, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 746;
2006: – 746;
2007: – 746.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi – UPB 3.1.2.3 Contributi ad enti ed altri organismi – Cap 2100, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 746;
2006: + 746;
2007: + 746.

5310-*bis*/VII/Tab.A. 8. Lolli, Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Buffo, Carli, Giulietti, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 69;
2006: – 69;
2007: – 69.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia, Nazionale dei Lincei (UPB 3.1.2.1 – Enti ed attività culturali – Cap 2052), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 69;
2006: + 69;
2007: + 69.

5310-*bis*/VII/Tab.A. 9. Grignaffini, Lolli, Chiaromonte, Capitelli, Buffo, Carli, Giulietti, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 5.000;
2006: – 5.000;
2007: – 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 5.000;
2006: + 5.000;
2007: + 5.000.

5310-*bis*/VII/Tab.A. 6. Masini, Santulli.

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 1.000;
2006: – 1.000;
2007: – 1.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 1.000;
2006: + 1.000;
2007: + 1.000.

5310-*bis*/VII/Tab.A. 7. Orsini, Carlucci.

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 400;
2006: – 400;
2007: – 400.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 400;
2006: + 400;
2007: + 400.

5310-*bis*/VII/Tab.A. 1. Cola.

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 400;
2006: – 400;
2007: – 400.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 400;
2006: + 400;
2007: + 400.

5310-*bis*/VII/Tab.A. 2. Cola.

ALLEGATO 4

Legge finanziaria 2005 (C. 5310-*bis* Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e connesse parti della legge finanziaria.

PROPOSTA DI RELAZIONE PRESENTATA DAI DEPUTATI GRIGNAFFINI ED ALTRI

TAB. 7.

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5310, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2005);

considerato che:

sul piano istituzionale, si tende a risolvere la crisi della « democrazia di bilancio » rendendo sempre meno rilevante l'esame parlamentare dei documenti di bilancio, e più ampia la discrezionalità dell'Esecutivo nel modificare, per via amministrativa, le residue decisioni parlamentari in materia;

nella manovra 2005 non sono previsti interventi per dare risposta adeguata ai problemi più acuti del Paese, dai rischi di declino del nostro sistema economico e produttivo alla distribuzione fortemente sperequata del reddito, dal blocco dei consumi alla precarizzazione crescente dei rapporti di lavoro ed alla necessaria modernizzazione delle politiche sociali;

l'eliminazione del collegato di sessione e la conseguente necessità di trasferire nella legge finanziaria parte delle prescrizioni prima inserite in tale provvedimento non consentono di valutare se, e con quali modalità e risorse le promesse misure per la competitività e lo sviluppo saranno inserite nella manovra;

il Parlamento non dispone ancora oggi di dati completi sulla manovra di bilancio, nonostante il disegno di legge finanziaria sia stato presentato alle Camere il 30 settembre scorso;

i dati aggiornati con le note depositate in data 6 ottobre dal Governo consentono solo di valutare gli effetti dell'articolato della Finanziaria, quantificabile in 22.431,63 milioni di euro;

il Governo non ha messo a disposizione del Parlamento la Relazione Previsionale e Programmatica – per la parte seconda e i relativi allegati – e pertanto non è ancora possibile quantificare adeguatamente gli effetti sui saldi finanza pubblica della manovra 2005;

la Relazione Previsionale e Programmatica – la cui presentazione è fissata, dalla legge 468/78 per il 30 settembre di ogni anno – è essenziale anche per valutare le conseguenze macroeconomiche e sulla finanza pubblica della « nuova regola » di azione per il contenimento della spesa della pubblica amministrazione: il limite all'incremento di tale spesa complessiva viene fissato infatti al 2 per cento rispetto alle previsioni aggiornate indicate nella Relazione Previsionale e Programmatica 2005;

non appaiono chiari neppure i conti relativi all'anno 2004, importanti sia per determinare il deficit tendenziale, relativo al 2005, da correggere, che lo stock del debito da ridurre nel corso del prossimo anno;

valutato che nella manovra 2005 il principio unico dell'evoluzione controllata della spesa nell'ambito di un tetto del 2 per cento per il triennio 2005-2007 è un taglio molto significativo delle disponibilità di tutte le amministrazioni e degli enti territoriali: nell'ultimo triennio, le spese correnti sono crescenti ad un ritmo del 5 per cento all'anno;

per il bilancio dello Stato, tale decurtazione si applica agli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa già ridotti dalla manovra correttiva del DL n. 168, approvata nel luglio 2004;

la soglia « generale » del 2 per cento alla spesa presenta profili di dubbia costituzionalità: il Parlamento dovrebbe approvare tagli severi di spesa senza sapere su quali norme si va, in concreto, ad incidere; l'esame dei contenuti propri, coerenti con i compiti attribuiti alla legge finanziaria deve necessariamente estendersi all'ammissibilità costituzionale di alcune norme ed in particolare dell'articolo 3 del disegno di legge Finanziaria;

appare ineludibile che il Governo, in modo analitico, integri opportunamente la Finanziaria per rendere chiaro quali leggi sono sottoposte al limite del 2 per cento, specificando i relativi effetti sui capitoli, e sulle unità previsionali di base;

il principio « unico » del 2 per cento è in contrasto con l'articolo 81 Cost. che riserva alle Camere, ogni anno, l'approvazione del bilancio, approvazione che deve essere puntuale;

gli effetti della manovra 2005 appaiono dubbi: il « taglio » del 2 per cento è di difficile, concreta applicazione; più del 90 per cento delle spese sono infatti obbligatorie e derivano da norme legislative che dovrebbero essere, contestualmente, modificate;

detraendo dalle spese correnti le spese escluse dal tetto (pensioni, spese sociali, sicurezza,...), la somma soggetta al vincolo del 2 per cento ammonta a circa 313,4 miliardi per il 2005; la decurtazione possibile potrebbe non essere superiore a 5 miliardi di euro; il risparmio indicato (quantificato in 6,2 miliardi) appare pertanto sovrastimato;

anche il tetto alle spese degli Enti locali è di difficile realizzazione: nell'ultimo biennio le spese delle Amministrazioni locali, al netto del costo del personale, sono aumentate dell'11,7 per cento passando dai 122.933 milioni di euro del 2001 ai 137.377 milioni di euro del 2003, con un'inflazione che cresce, nello stesso periodo, del 5,1 per cento;

per le autonomie territoriali, la finanziaria 2005 rappresenta una vera e propria manovra di finanza straordinaria: le regole del patto di stabilità interno – sia nelle definizioni, sia nelle regole da applicare nei successivi esercizi – sono, di fatto, interamente riscritte;

la Finanziaria consente alle autonomie locali la possibilità di eccedere i limiti di crescita programmati solo per spese di investimento nei limiti delle maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e di tariffe;

per rispettare la soglia di legge, gli enti decentrati saranno pertanto costretti a ricorrere ad un inasprimento della tassazione locale, con gravi conseguenze sui servizi, sul sistema produttivo e il lavoro autonomo;

la prevista estensione ai comuni sotto i 5.000 abitanti del patto di stabilità – e quindi della regola unica di controllo della spesa complessiva – appare del tutto insostenibile, sia dal punto di vista economico che amministrativo;

il « principio unico dell'evoluzione controllata della spesa » fotografando la spesa « storica » di tutte le amministrazioni rappresenta la rinuncia ad una seria programmazione della spesa pubblica, che dovrebbe valutare opportunamente – in

relazione ai fabbisogni dei singoli settori – dove tagliare e quanto incrementare le singole voci (ruolo della politica); l'applicazione « seria » di un metodo di evoluzione « controllata » della spesa – già adottato in Europa, dal Regno Unito – richiede per la sua implementazione un lungo periodo di lavoro analitico, di dibattito, di scelte reali, ed, ogni anno, una verifica delle decisioni da assumere per ogni semestre;

mentre non vi è traccia, nella manovra, della riduzione delle tasse promessa dal Governo, con un « tax relief » complessivo, di 6 miliardi di euro (la delega fiscale prevedeva che le minori entrate derivanti dalla progressiva attuazione della riforma dell'Irpef avrebbero dovuto trovare copertura nell'ambito delle annuali manovre di finanza pubblica), con la Finanziaria 2005 si incrementa la pressione fiscale di 7,5 miliardi di euro, sostanzialmente intervenendo sulle imposte pagate dai piccoli imprenditori e dal lavoro autonomo; complessivamente, si possono individuare nella Finanziaria di quest'anno dieci interventi di prelievo fiscale, tra nuove tasse e incrementi dei tributi esistenti;

per il quarto anno consecutivo dall'inizio della legislatura, il governo non prevede la restituzione del fiscal drag; da notare che « le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione » rientrano tra i contenuti essenziali della legge finanziaria indicati dalla legge n. 468/78 che disciplina la sessione di bilancio; anche per questa via si determina un silenzioso ma costante incremento della pressione fiscale sui redditi reali; insufficienti appaiono le risorse stanziate per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;

quanto agli investimenti, di particolare gravità appare il tetto di 460 milioni di euro previsto per le spese in conto capitale relative alle opere della legge obiettivo; si determina, così, un sostanziale blocco degli investimenti pubblici;

per il Mezzogiorno, la prevista riforma delle agevolazioni e il ridimensionamento dei fondi per le aree sottoutilizzate e per le opere pubbliche, riduce ulteriormente le potenzialità di crescita e di superamento del divario territoriale;

la manovra configura una serie di interventi con un forte impatto recessivo, con freno agli investimenti pubblici e privati ed ai consumi;

in particolare:

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le connesse parti del disegno di legge finanziaria per il 2005, relativamente al settore scuola;

rilevato preliminarmente che:

il disegno di legge finanziaria per il 2005 sviluppa ulteriormente la politica dei tagli avviata con le tre precedenti finanziarie del governo Berlusconi, e elude la previsione della legge 143/2004 che all'articolo 1-*bis* contempla l'adozione di un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato da adottarsi entro il 31 gennaio 2005, che nel corso del prossimo triennio, dovrà consentire la copertura dei posti disponibili e vacanti, all'attuazione del piano si sarebbe dovuto provvedere mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.

a) I tagli agli organici già decisi nelle finanziarie 2002 e 2003 2004 continueranno anche per il 2005 con pesantissimi effetti sull'anno scolastico 2005/06;

b) La legge finanziaria 2002 (448/01) ha stabilito la riduzione di 33.847 posti di insegnamento in tre anni: 8.936 per l'anno scolastico 2002/03, 12.651 per il 2003-2004 e altri 12.651 per l'anno scolastico in corso 2004-2005;

c) La legge finanziaria 2005 all'articolo 16, comma 2, prevede che per l'anno scolastico 2005-2006 la consistenza numerica dell'organico di diritto non possa superare quella complessivamente determinata per l'anno 2004-2005. Ciò significa che tale organico si attesterà a 741.486 unità, considerati gli incrementi dichiarati

dal Ministero di 2900 posti per gli anticipi alla primaria e di 1000 per l'insegnamento della seconda lingua nelle prime classi della scuola secondaria di 1°;

d) il comma 3 dell'articolo 16 prevede che l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria sia impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti ovvero da altro docente facente parte dell'organico di istituto in possesso dei requisiti. Solo qualora tale procedura non soddisfi il fabbisogno, potranno essere attivati posti da assegnare a docenti specialisti, la norma prevede inoltre la realizzazione di corsi di formazione obbligatori per i docenti privi dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua straniera;

e) per l'anno 2005, la somma da ripartire, in Tabella C, ammonta a 198,72 milioni di euro a cui dovrebbero aggiungersi 10 milioni di euro per l'handicap. Continua la diminuzione dei finanziamenti originariamente previsti per il sostegno all'autonomia scolastica. Il Fondo è ormai divenuto una sorta di pozzo di S. Patrizio a cui si attinge per ogni evenienza non prevista dalla legge; rispetto all'esercizio precedente, la disponibilità complessiva del Fondo per il 2005 registra una riduzione di 5 milioni di euro;

f) il Piano finanziario a sostegno della legge 53/2003 prevedeva 8.320 milioni di euro per il periodo 2004-2008. A fronte di tale previsione nel periodo 2004-2008 è stata messa a bilancio:

g) con la Finanziaria 2004 la cifra irrisoria di 90 milioni (il 2,2 per cento dell'intera somma da stanziare nel quinquennio) per tecnologie multimediali, lotta alla dispersione, istruzione tecnica superiore ed educazione degli adulti;

h) il comma 8 dell'articolo 16 del DDL 5310 prevede un finanziamento di 110 milioni di euro da destinare all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari previsto dall'articolo 1, comma 3, legge 53/2003. Tale somma è finalizzata all'attuazione di tre obiettivi specifici:

anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell'infanzia;

iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;

i) per l'adeguamento e la messa a norma della situazione disastrosa dell'edilizia scolastica italiana è stato quantificato un piano pluriennale straordinario di investimenti per 7,5 miliardi di euro, la legge finanziaria anche per il 2005 continua a stanziare 31 milioni all'anno per l'ammortamento dei mutui e indica una somma difficile da quantificare, articolo 18 comma 4, per dare attuazione a quanto previsto dalla precedente legge finanziaria per le zone a rischio sismico;

j) non è stato ancora emanato il Decreto ministeriale per la ripartizione dei mutui relativi all'annualità 2005 (quello per il 2004 risale al 30 ottobre 2003);

k) non si sa che fine abbia fatto, dopo due anni dalla sua approvazione, il piano straordinario previsto al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cui deve essere destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004;

l) non è previsto alcun tipo di stanziamento per le assunzioni a tempo indeterminato del personale, per il concorso dei dirigenti scolastici, per la valorizzazione professionale dei docenti. In compenso la maggioranza di centro destra si esercita alla Camera sulle modalità di eliminazione dei diritti sindacali con la corporatizzazione e la precarizzazione della « professione docente » attraverso un sedicente « stato giuridico »;

m) non è più prevista in tabella F la voce relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo (articolo 27 della legge n. 448/199823); allocata nell'U.P.B. 2.2.3.6 (Altri interventi enti locali) del ministero

dell'Interno, per cessazione dell'onere in quanto tale norma era stata da ultimo rifinanziata per 103,3 milioni di euro per gli esercizi 2002, 2003 e 2004 dalla tabella D della legge finanziaria per il 2002 (legge 448/2001); la finanziaria che non taglia la scuola taglia di netto i 103 milioni di euro che dal 1998 sono destinati all'acquisto dei libri di testo per gli studenti con redditi bassi delle scuole secondarie;

n) resta invece il contributo alle famiglie che scelgono le scuole private paritarie, nella finanziaria 2004 si era incrementato il fondo relativo con 20 milioni di euro per il 2004 e con altri 40 milioni per ciascun anno 2004 e 2005;

o) viene « dimenticata » la norma delle precedente legge finanziaria che in attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, consentiva agli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali di continuare ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche;

p) per l'auto aggiornamento docenti viene confermata la cancellazione della timida apparizione nella finanziaria 2002 di 35 milioni di euro per l'auto aggiornamento e si indica un poco credibile programma di fornitura, a condizioni di favore, di computer per i docenti, con l'articolo 27, comma 2, si ripropone senza alcuna copertura finanziaria che sia prorogato il fallimentare disegno delle agevolazioni introdotte dalla finanziaria del 2004 (L. 350/2003, articolo 4, co. 11) per l'acquisto di un personal computer portatile da utilizzare per la didattica;

q) lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e rispetto al bilancio assestato per il 2004, registra una diminuzione di 602,5 milioni di euro (determinata da una riduzione di 808,3 per la parte corrente a fronte di un aumento di 205,8 milioni di euro per la parte in conto capitale in termini relativi la diminuzione è del 1,2 per cento a fronte di un aumento del 2,4 per cento, registratasi nel d.d.l. di bilancio per il 2004;

in merito al settore Università e Ricerca:

il bilancio dell'azione del governo di centrodestra per l'università evidenzia con nettezza due dati: l'assenza di un disegno strategico per la qualificazione e lo sviluppo del sistema universitario italiano e il progressivo deterioramento della situazione delle università. Ne sono prova: la riduzione del finanziamento statale alle università; il blocco delle assunzioni; l'espropriazione di funzioni specifiche del sistema universitario, trasferite ad altri soggetti appositamente costituiti e finanziati; il continuo ricorso a « provvedimenti d'urgenza per l'università »; il vuoto di proposte sulle più rilevanti e prioritarie questioni aperte. Si sopprime la figura dei ricercatori, ma non si amplia, né si accelera il reclutamento dei giovani; si dilata l'area del precariato, a fronte dell'esigenza di ringiovanire il corpo docente e di contenere la « fuga dei cervelli ».

Lo spazio riservato alla formazione universitaria, in questa Finanziaria, è estremamente esiguo e si volge solo nel senso di restringere le possibilità economiche dell'intero settore, sia attraverso il generalizzato « tetto del 2 per cento » che attraverso la drastica limitazione di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e di ricercatori e di collaborazioni a tempo determinato, sia nell'ambito della ricerca che in quello della didattica;

Malgrado il blocco delle assunzioni non sia esplicito come nelle precedenti leggi finanziarie, se si interpreta il riferimento « disciplina ivi prevista » contenuto nell'ultimo periodo dell'articolo 7 nel senso delle limitazioni all'incremento di fabbisogno finanziario (4 per cento per università e 5 per cento per enti di ricerca) si cade in contraddizione con quanto stabilito all'articolo 2 della finanziaria 2005 che fissa al 2 per cento il tetto massimo di aumento. Qualora invece la normativa di

settore fosse da intendere quella contenuta nell'intero articolo 3 della legge finanziaria 2004, si tratterebbe di limiti alle spese di personale, e quindi, anche per il 2005 di blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, che escluderebbe finanche le deroghe approvate nella finanziaria 2004;

Il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, se unito all'attuale stato di agitazione del comparto dei ricercatori (i quali hanno stabilito che non svolgeranno attività didattica ulteriore oltre a quella stabilita da contratto – 30 ore annuali –) e alla previsione di sostanziale blocco dei rinnovi di contratti della docenza a tempo determinato (ma anche dei contratti di ricerca) se gravanti sul fondo ordinario di finanziamento delle università, comporterà per il prossimo anno accademico enormi difficoltà per le università, e specialmente per i nuovi corsi di laurea, a sostenere l'offerta didattica.

per il MIUR, malgrado il tetto di aumenti di spesa sia al 2 per cento, le previsioni di aumento del fabbisogno finanziario si limitano al 1,6 per cento. Quindi se l'aumento ammesso è 999.744 mila euro, la finanziaria lo limita a 809.800 mila euro. Vi sono quindi, malgrado le esigenze di sviluppo del settore, circa 190 milioni di euro che non sono previsti nell'aumento del fabbisogno finanziario.

è gravissima la totale « dimenticanza » del settore della ricerca e dell'innovazione tecnologica, li Governo, non risponde neanche alle sollecitazioni di Confindustria che lamenta l'inattività del Governo in termini di sviluppo delle risorse umane e della ricerca.

tutto ciò considerato,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.

« Grignaffini, Colasio, Sasso, Martella, Bimbi, Capitelli, Tocci, Volpini, Chiaromonte, Rusconi, Carli, Giulietti, Lolli, Buffo, Gambale, Carra ».

ALLEGATO 5

Legge finanziaria 2005 (C. 5310-*bis* Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e connesse parti della legge finanziaria.

PROPOSTA DI RELAZIONE PRESENTATA DAI DEPUTATI COLASIO ED ALTRI

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5310-*bis*, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2005);

considerato che:

sul piano istituzionale, si tende a risolvere la crisi della « democrazia di bilancio » rendendo sempre meno rilevante l'esame parlamentare dei documenti di bilancio, e più ampia la discrezionalità dell'Esecutivo nel modificare, per via amministrativa, le residue decisioni parlamentari in materia;

nella manovra 2005 non sono previsti interventi per dare risposta adeguata ai problemi più acuti del Paese, dai rischi di declino del nostro sistema economico e produttivo alla distribuzione fortemente sperequata del reddito, dal blocco dei consumi alla precarizzazione crescente dei rapporti di lavoro ed alla necessaria modernizzazione delle politiche sociali;

l'eliminazione del collegato di sessione e la conseguente necessità di trasferire nella legge finanziaria parte delle prescrizioni prima inserite in tale provvedimento non consentono di valutare se, e con quali modalità e risorse le promesse misure per la competitività e lo sviluppo saranno inserite nella manovra;

il Parlamento non dispone ancora oggi di dati completi sulla manovra di bilancio, nonostante il disegno di legge finanziaria sia stato presentato alle Camere il 30 settembre scorso;

i dati aggiornati con le note depositate in data 6 ottobre dal Governo consentono solo di valutare gli effetti dell'articolato della Finanziaria, quantificabile in 22.431,63 milioni di euro;

il Governo non ha messo a disposizione del Parlamento la Relazione previsionale e programmatica – per la parte seconda e i relativi allegati – e pertanto non è ancora possibile quantificare adeguatamente gli effetti sui saldi finanza pubblica della manovra 2005;

la Relazione previsionale e programmatica – la cui presentazione è fissata, dalla legge 468/78 per il 30 settembre di ogni anno – è essenziale anche per valutare le conseguenze macroeconomiche e sulla finanza pubblica della « nuova regola » di azione per il contenimento della spesa della pubblica amministrazione: il limite all'incremento di tale spesa complessiva viene fissato infatti al 2 per cento rispetto alle previsioni aggiornate indicate nella Relazione previsionale e programmatica 2005;

non appaiono chiari neppure i conti relativi all'anno 2004, importanti sia per

determinare il deficit tendenziale, relativo al 2005, da correggere, che lo *stock* del debito da ridurre nel corso del prossimo anno;

valutato che:

nella manovra 2005 il principio unico dell'evoluzione controllata della spesa nell'ambito di un tetto del 2 per cento per il triennio 2005-2007 è un taglio molto significativo delle disponibilità di tutte le amministrazioni e degli enti territoriali: nell'ultimo triennio, le spese correnti sono crescenti ad un ritmo del 5 per cento all'anno;

per il bilancio dello Stato, tale decurtazione si applica agli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa già ridotti dalla manovra correttiva del DL n. 168, approvata nel luglio 2004;

la soglia « generale » del 2 per cento alla spesa presenta profili di dubbia costituzionalità: il Parlamento dovrebbe approvare tagli severi di spesa senza sapere su quali norme si va, in concreto, ad incidere; l'esame dei contenuti propri, coerenti con i compiti attribuiti alla legge finanziaria deve necessariamente estendersi all'ammissibilità costituzionale di alcune norme ed in particolare dell'articolo 3 del disegno di legge finanziaria;

appare ineludibile che il Governo, in modo analitico, integri opportunamente la finanziaria per rendere chiaro quali leggi sono sottoposte al limite del 2 per cento specificando i relativi effetti sui capitoli, e sulle unità previsionali di base;

il principio « unico » del 2 per cento in contrasto con l'articolo 81 Cost. che riserva alle Camere, ogni anno, l'approvazione del bilancio, approvazione che deve essere puntuale;

gli effetti della manovra 2005 appaiono dubbi: il « taglio » del 2 per cento è di difficile, concreta applicazione; più del 90 per cento delle spese sono infatti obbligatorie e derivano da norme legislative che dovrebbero essere, contestualmente, modificate;

detraendo dalle spese correnti le spese escluse dal tetto (pensioni, spese sociali, sicurezza, eccettera), la somma soggetta al vincolo del 2 per cento ammonta a circa 313,4 miliardi per il 2005; la decurtazione possibile potrebbe non essere superiore a 5 miliardi di euro; il risparmio indicato (quantificato in 6,2 miliardi) appare pertanto sovrastimato;

anche il tetto alle spese degli Enti locali è di difficile realizzazione: nell'ultimo biennio le spese delle Amministrazioni locali, al netto del costo del personale, sono aumentate dell'11,7 per cento passando dai 122.933 milioni di euro del 2001 ai 137.377 milioni di euro del 2003, con un'inflazione che cresce, nello stesso periodo, del 5,1 per cento;

per le autonomie territoriali, la finanziaria 2005 rappresenta una vera e propria manovra di finanza straordinaria: le regole del patto di stabilità interno – sia nelle definizioni, sia nelle regole da applicare nei successivi esercizi – sono, di fatto, interamente riscritte;

la Finanziaria consente alle autonomie locali la possibilità di eccedere i limiti di crescita programmati solo per spese di investimento nei limiti delle maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e di tariffe;

per rispettare la soglia di legge, gli enti decentrati saranno pertanto costretti a ricorrere ad un inasprimento della tassazione locale, con gravi conseguenze sui servizi, sul sistema produttivo e il lavoro autonomo;

il « principio unico dell'evoluzione controllata della spesa » fotografando la spesa « storica » di tutte le amministrazioni rappresenta la rinuncia ad una seria programmazione della spesa pubblica, che dovrebbe valutare opportunamente – in relazione ai fabbisogni dei singoli settori – dove tagliare e quanto incrementare le singole voci (ruolo della politica); l'applicazione « seria » di un metodo di evoluzione « controllata » della spesa – già adottato in Europa, dal Regno Unito – richiede

per la sua implementazione un lungo periodo di lavoro analitico, di dibattito, di scelte reali, ed, ogni anno, una verifica delle decisioni da assumere per ogni semestre;

mentre non vi è traccia, nella manovra, della riduzione delle tasse promessa dal Governo, con un « tax relief » complessivo, di 6 miliardi di euro (la delega fiscale prevedeva che le minori entrate derivanti dalla progressiva attuazione della riforma dell'Irpef avrebbero dovuto trovare copertura nell'ambito delle annuali manovre di finanza pubblica), con la Finanziaria 2005 si incrementa la pressione fiscale di 7,5 miliardi di euro, sostanzialmente intervenendo sulle imposte pagate dai piccoli imprenditori e dal lavoro autonomo; complessivamente, si possono individuare nella Finanziaria di quest'anno dieci interventi di prelievo fiscale, tra nuove tasse e incrementi dei tributi esistenti;

per il quarto anno consecutivo dall'inizio della legislatura, il governo non prevede la restituzione del *fiscal drag*; da notare che « le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione » rientrano tra i contenuti essenziali della legge finanziaria indicati dalla legge n. 468 del 1978 che disciplina la sessione di bilancio; anche per questa via si determina un silenzioso ma costante incremento della pressione fiscale sui redditi reali; insufficienti appaiono le risorse stanziate per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;

quanto agli investimenti, di particolare gravità appare il tetto di 460 milioni di euro previsto per le spese in conto capitale relative alle opere della legge obiettivo; si determina, così, un sostanziale blocco degli investimenti pubblici;

per il Mezzogiorno, la prevista riforma delle agevolazioni e il ridimensionamento dei fondi per le aree sottoutilizzate e per le opere pubbliche, riduce ulteriormente le potenzialità di crescita e di superamento del divario territoriale;

la manovra configura una serie di interventi con un forte impatto recessivo, con freno agli investimenti pubblici e privati ed ai consumi;

valutato il provvedimento, si esprimono nello specifico le seguenti osservazioni:

anche quest'anno risultano evidenti i tagli ai fondi destinati al sostegno del settore culturale: in termini assoluti, rispetto al ddl di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 risulta una diminuzione di 44 milioni di euro;

in seguito alla riforma del Ministero per i beni e le attività culturali, la comparazioni tra le allocazioni delle risorse di bilancio tra i dipartimenti in cui si articola l'organizzazione attuale del Ministero stesso e le precedenti dirigenze generali, risulta difficilmente effettuabile;

per il personale assunto a tempo determinato, è prevista la possibilità di prorogare il contratto del personale già in sede fino al 31 dicembre 2005;

vale qui la pena di ricordare che, nel caso del Ministero per i beni e le attività culturali, questa previsione, oltre a impedire nuovi concorsi per l'assunzione di personale tecnico scientifico di cui è indiscutibile il bisogno, rende necessario, agli occhi del governo, il rinnovo dei contratti a tempo determinato dei lavoratori precari fino al 31 dicembre 2005 e che, trattandosi almeno del quinto rinnovo, questa decisione pone l'Italia fuori dalle norme europee in materia di contratti a termine;

il Fondo unico per lo spettacolo, drasticamente ridimensionato già attraverso la « manovrina » di luglio decreto legge n. 168/2004, con un taglio di circa 20 milioni di euro, subisce un'ulteriore riduzione di 9 milioni di euro. Il progressivo assottigliamento degli stanziamenti statali, di fatto, si aggiunge ad una situazione già gravemente compromessa che sta mettendo in ginocchio tutto lo spettacolo italiano. Nel corso di questo anno si sono verificate più di una volta situazioni di tale crisi finanziaria che hanno rischiato di portare al vero e proprio collasso realtà

artistiche in tutto il paese. È appena il caso di ricordare, poi, le sofferenze dei settori della prosa, della danza e della musica;

la previsione del tetto del 2 per cento delle spese, è interpretata, nel caso del MBAC in senso ancor più restrittivo: il bilancio del Ministero, bel lungi dall'aumentare del 2 per cento, subisce – come abbiamo detto – un taglio di 44 milioni di euro rispetto alla scorsa, che a va a sommare al taglio complessivo di più di 125 milioni di euro deciso in sede di manovrina.

la scellerata riduzione degli investimenti finanziari e il disimpegno programmatico del governo nel settore cultura, vede un grottesco tentativo di delineare una politica di tutela e valorizzazione dei beni culturali attraverso la disposizione dell'articolo 30 della finanziaria 2005. Non si comprende come il governo possa pensare di attuare in questo modo politiche e strumenti che dovrebbero essere già previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio da poco approvato dall'esecutivo e contrariamente all'articolo 9 della Costituzione che assegna alla Repubblica la tutela del patrimonio culturale italiano;

è bene ricordare al Governo e allo stesso Ministro per i beni e le attività culturali, che il patrimonio culturale italiano è (e non « potrebbe diventare », come afferma il capo di gabinetto del Ministro Urbani) uno dei maggiori produttori di reddito del nostro paese: attraverso il turismo e attraverso l'export del marchio Italia. Purtroppo, però, al patrimonio culturale non viene restituito, in termini economici, che una parte infinitesimale di ciò che rende al paese.

in questo quadro l'articolo 35 prevede la dismissione dei beni demaniali statali demandando all'Agenzia del Demanio la possibilità di alienare i beni con « trattiva privata » e non per mezzo delle aste pubbliche, alterando i più elementari principi di trasparenza e correttezza della pubblica amministrazione. La previsione della salvaguardia delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, al comma 20 dell'articolo 35, sembra poco chiara e troppo generica per essere un valido strumento di controllo e protezione della speciale natura giuridica del bene culturale e storico artistico; è chiaro che, anche per i beni culturali, la scelta dell'esecutivo sia quella del mantenimento dello status quo dei finanziamenti come prima condizione necessaria per innescare un processo di involuzione del ruolo pubblico per la cultura. Infatti, meno risorse pubbliche a disposizione vuol dire: indebolimento delle strutture scientifiche e tecniche del ministero, meno professionalità disponibili, diminuzione della qualità della fruizione pubblica, diminuzione dei livelli di tutela, impossibilità di programmare seriamente le attività di valorizzazione del patrimonio culturale;

tutto ciò considerato,

DELIBERA Dl RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO

« Colasio, Grignaffini, Sasso, Rusconi, Martella, Capitelli, Volpini, Tocci, Chiaromonte, Carra, Carli, Giulietti, Lolli, Buffo, Gambale ».

ALLEGATO 6

Legge finanziaria 2005 (C. 5310-*bis* Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e connesse parti della legge finanziaria.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per il 2005 (tabella n. 14) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

rilevato come nell'ambito della manovra finanziaria per il prossimo anno non si rinvengano le risorse necessarie per l'attuazione degli importanti provvedimenti di riordino normativo e sostegno allo sviluppo nei settori della promozione del libro e editoria, dello spettacolo dal vivo e della cinematografia in corso di elaborazione presso la Commissione,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

si individuino le modalità per incrementare adeguatamente gli accantonamenti di parte corrente e in conto capitale destinati alla futura approvazione di provvedimenti legislativi in materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.